



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 553

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 maggio 2021

I N D I C E

Commissioni congiunte

6^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 8) Pag. 5

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali-Senato) e VII
(Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria » 6

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 8

2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 12

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) » 12

2^a (Giustizia) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) » 13

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12^a (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 17) » 14

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) » 15

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 16

Plenaria » 16

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103)</i>	<i>Pag.</i>	150
<i>Plenaria</i>	»	150
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104)</i>	»	157
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i>	»	158
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	159
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	166
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102)</i>	»	182
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103)</i>	»	182
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 254)</i>	»	183
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 255)</i>	»	183
<i>Plenaria</i>	»	184
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 256)</i>	»	189
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)</i>	»	190
<i>Plenaria</i>	»	190
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i>	»	194
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189)</i>	»	195
<i>Plenaria</i>	»	195
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	199
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	203
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i>	»	214

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	215
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	223
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	225
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	250

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 252
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 253

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 254
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedì 4 maggio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera
MARATTIN

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17

COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI

COMMISSIONI CONGIUNTE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

19^a Seduta

*Presidenza della Presidente della VII Commissione della Camera
CASA*

Interviene il ministro dell'istruzione Bianchi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CASA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori e di deputati.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione sulle linee programmatiche del suo Dicastero

La presidente CASA introduce l'audizione.

Il ministro BIANCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati TOCCAFONDI (IV), Paola FRASSINETTI (FDI), MOLLICONE (FDI) collegato da remoto, la senatrice DRAGO (Fdi), il deputato FUSACCHIA (Misto-FE-FDV), le senatrici GRANATO (Misto) collegata da remoto, e ANGRISANI (Misto), il deputato SOVERINI (PD) collegato da remoto, il senatore VERDUCCI (PD) collegato da remoto, i deputati Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), MARIN (FI) e Valentina APREA (FI), il senatore CANGINI (FIBP-UDC), i deputati CASCIELLO (FI) e Cristina PATELLI (Lega), i senatori PITTONI (L-SP-PSd'Az), Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), i deputati TUZI (M5S) collegato da remoto, e BELLA (M5S), la senatrice RUSSO (M5S) collegata da remoto, il senatore NENCINI (IV-PSI), presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica, e la deputata CASA (M5S), presidente della VII Commissione della Camera dei deputati.

Replica il ministro BIANCHI.

La presidente CASA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione 7^a del Senato.

La seduta termina alle ore 12,05.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'INCIDENTE MORTALE IN UN'AZIENDA TESSILE IN PROVINCIA DI PRATO

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), a nome delle Commissioni riunite, esprime le proprie condoglianze e sentimenti di solidarietà alla famiglia e ai colleghi di Luana D'Orazio, lavoratrice di soli 22 anni e madre di un bambino di 5 anni, rimasta uccisa in un tragico incidente nello svolgimento delle sue mansioni in un'azienda tessile.

Auspica quindi un maggiore impegno delle istituzioni nell'affrontare il dramma degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) esprime condivisione rispetto all'intervento del senatore Ruotolo, rilevando la necessità che il tema della sicurezza sul lavoro sia costantemente all'attenzione delle istituzioni e in particolare auspicando che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblico e privato venga al più presto costituita.

Il PRESIDENTE, anche a nome della presidente MATRISCIANO e del Governo, si associa alle espressioni di commozione e cordoglio nei confronti della famiglia della giovane deceduta mentre svolgeva il proprio lavoro. Ritiene sconcertante che simili incidenti possano accadere ancora oggi. Ciò dimostra quanto si debba ancora fare in termini di formazione, prevenzione, controlli e repressione in caso di mancato rispetto delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il senatore PERILLI (M5S) propone che i Presidenti delle Commissioni riunite prendano contatti con la Presidenza del Senato per sollecitare la costituzione della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro.

Il PRESIDENTE, acquisito il consenso unanime dei Gruppi, assicura che riferirà alla Presidente del Senato in merito alla sollecitazione delle Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore GARRUTI (M5S), relatore per la 1^a Commissione, riferisce sul decreto-legge n. 30 del 2021, recante misure urgenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 e di sostegno ai lavoratori con figli in didattica a distanza o in quarantena, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, ovvero sui commi da 1 a 7 dell'articolo 1 e sugli articoli 1-*bis* e 2-*bis*, questi ultimi inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento si compone di sei articoli e un allegato.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 7, reca alcune misure che hanno in gran parte già esplicitato i loro effetti. È stata prevista, infatti, l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. In particolare, si è stabilita l'applicazione alle Regioni e Province autonome in «zona gialla» delle misure previste per quelle situate in «zona arancione» e, per i giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della «zona bianca») delle misure previste per «la zona rossa». Sono state disposte le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste. Inoltre, è prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da

parte delle Regioni e Province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio.

L'articolo 1-*bis* dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute od internate.

L'articolo 2-*bis*, infine, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, per l'11^a Commissione, dà conto in primo luogo delle disposizioni recate dai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* dell'articolo 1, concernenti la struttura privata – ospedaliera e di ricerca medica applicata – «*Mater Olbia*», relativamente al computo del rapporto tra il numero di posti letto accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e il numero degli abitanti, all'estensione della disciplina transitoria di deroga per la Regione Sardegna al limite di spesa per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, al riconoscimento da parte della Regione dei costi di funzionamento al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nonché al monitoraggio degli esiti delle attività della struttura.

Si sofferma successivamente sull'articolo 2, che innanzitutto riconosce, per il periodo dal 13 marzo al 30 giugno 2021, la possibilità per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere al lavoro agile o, in casi circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di fruire di un congedo straordinario con indennità.

Rileva che il medesimo articolo prevede per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e i lavoratori dipendenti del settore sanitario la possibilità di fruire, entro il 30 giugno 2021 e in alternativa al lavoro agile e ai congedi, della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia.

Osserva quindi che l'articolo 2, in materia di lavoro agile, sancisce il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi gli eventuali periodi di reperibilità concordati, estendendo inoltre ai dipendenti pubblici e alla fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali la disciplina vigente che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio con disabilità grave.

Segnala infine le norme di copertura finanziaria degli oneri recate dall'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per gli emendamenti scade alle ore 16 di oggi, martedì 4 maggio. Poiché la Commissione bilancio è convocata per le ore 18, oltre l'orario in cui dovrebbero riunirsi le Commissioni 1^a e 11^a per l'esame degli emendamenti, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 17 di oggi e di anticipare alle ore 8,30 la seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 5 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 17, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 5 maggio, è anticipata alle ore 8,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

Martedì 4 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

*Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
PINOTTI*

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,05

AUDIZIONE INFORMALE DI MARCO DE PAOLIS, PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO DI ROMA, IN RELAZIONE AI DISegni DI LEGGE NN. 1193 E 1478 (INTRODUZIONE REATI SESSUALI CODICE PENALE MILITARE)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

*Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
PINOTTI*

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 17,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 2^a e 11^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 4 maggio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza della Vice Presidente della 2^a Commissione
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,35

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, CONFAGRI-
COLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI
E CONFIMI INDUSTRIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E 1628 (MOLESTIE LUOGHI
DI LAVORO)*

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 4 maggio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR FRANCO LOCATELLI COORDINATORE
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA,
IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 621 (IMPATTO DELLA DIDATTICA DIGI-
TALE INTEGRATA (DDI) SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E SUL BENESSERE
PSICOFISICO DEGLI STUDENTI)*

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 4 maggio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 772 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME AGROALIMENTARI ED AGROINDUSTRIALI)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 4 maggio 2021

Sottocommissione per i pareri

117^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2006) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

245^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti circa 240 emendamenti e 9 ordini del giorno, oltre a 9 subemendamenti all'emendamento 10.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 5.3.

Propone di valutare l'opportunità di svolgere la discussione generale dopo la dichiarazione delle inammissibilità, che sarà comunicata nella seduta di domani. A tale proposito, anticipa che sottoporrà le proprie valutazioni anche alla Presidenza del Senato, per evitare che vi siano difformità di giudizio al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile svolgere la discussione generale solo all'esito della dichiarazione delle inammissibilità. In tal modo, infatti, potranno essere esclusi dal dibattito gli argomenti che non hanno attinenza con l'oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, comunica che sono stati presentati tre emendamenti, riferiti al nuovo testo, pubblicati in allegato.

Avverte che è in corso un'interlocazione per definire alcuni ulteriori aspetti di coordinamento. Innanzi tutto, per quanto riguarda lo strumento del DPCM che, pur previsto, potrebbe essere utilizzato in maniera più ridotta o sostituito da altri atti: occorre perciò una formulazione onnicomprensiva che, nel secondo caso, non renda necessari ulteriori interventi sul testo.

Inoltre, con l'istituzione della Bicamerale, la disposizione introdotta in via provvisoria dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 per la parlamentarizzazione dei DPCM verrebbe sostituita da un diverso meccanismo, ragion per cui occorre porre rimedio anche a questa sovrapposizione.

Comunica che alle ore 17 di oggi, martedì 4 maggio, si riunirà il gruppo di lavoro per concordare le modifiche da apportare, prima della

loro formalizzazione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12,30 di domani, mercoledì 5 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, è stato presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato, e adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) precisa che, rispetto al testo definito nell'ambito del Comitato ristretto, è stata apportata una modifica, sebbene di portata limitata: si propone di modificare l'articolo 75 della Costituzione inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, mentre inizialmente si era ipotizzato di aggiungerlo in fine, quindi dopo il quinto comma.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), relatore, riferisce sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede referente alla 14^a Commissione e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni permanenti.

Ricorda che, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame reca norme volte a prevenire l'apertura,

o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot.

In esito alla prima lettura presso la Camera dei deputati, il testo consta di 38 articoli, suddivisi in otto Capi, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.

Passa quindi a illustrare brevemente i temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo, pertanto, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.

L'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione, l'espressione «carta di soggiorno» è sostituita con: «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» e, per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno.

Si dispone, inoltre, l'equiparazione ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 in tema di sicurezza sociale – di una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico di lavoro; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, si prevede che siano equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

Da ciò si irradia una serie di ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari.

All'interno del Capo II, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione e l'articolo 17 del regolamento di attuazione del testo unico (DPR n. 394 del 1999). La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954.

Anche l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel centro elaborazione dati della Polizia. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

Infine, ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione sono recate dall'articolo 14, che individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini

di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.

Conclude, proponendo uno schema di relazione favorevole.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione per consentire una riflessione approfondita e l'eventuale formulazione di osservazioni.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. – *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che, sulla base delle determinazioni del Comitato ristretto, è stato presentato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), a prima firma della senatrice Mantovani, pubblicato in allegato.

Con la nuova formulazione, che non presenta profili di manifesta disparità di trattamento, la proposta emendativa è da ritenersi ammissibile.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, come convenuto in sede di Comitato ristretto, presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 per definire il *quorum* al 40 per cento, con l'esclusione dalle liste elettorali degli iscritti all'AIRE che non abbiano partecipato alla votazione.

Quanto all'articolo 2, il sottosegretario Scalfarotto si è impegnato a fornire i dati richiesti dai componenti del Comitato sulla questione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati.

Infine, si sta cercando di risolvere la questione della presentazione delle cosiddette liste civetta anche nei Comuni più piccoli.

A suo avviso, entro due settimane sarà possibile concludere l'esame del provvedimento, se si troverà l'accordo sui nodi ancora da sciogliere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo 2021, in merito alla mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali (n. 802)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione. In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione, giovedì 6 maggio, del decreto-legge sostegni, propone di programmarle per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERILLI (*M5S*) sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge n. 1025, n. 2102, n. 286 e n. 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli.

La Corte costituzionale aveva già sollecitato l'intervento del legislatore in materia, rilevando – nell'ordinanza n. 61 del 2006 – che il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» e che tale automatismo è «non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Recentemente, la Corte è tornata sul medesimo argomento con l'ordinanza n. 18 del 2021. Un intervento su tale argomento, quindi, non è più rinviabile.

Tuttavia, trattandosi di una questione che investe il profilo costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, nonché il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ritiene più corretto che tali disegni di legge siano esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la rilevanza delle considerazioni del senatore Perilli, assicura che porrà la questione alla Presidente per una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

La seduta termina alle ore 15,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2167**

(al testo del decreto-legge)

G/2167/1/1

AUGUSSORI

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premessi che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/2/1

AUGUSSORI

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/3/1

BRIZIARELLI, CAMPARI, RUFA, Emanuele PELLEGRINI, DE VECCHIS, PEPE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia, venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

G/2167/4/1

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

G/2167/5/1

PIROVANO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai fini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto di spazi adatti al di fuori del Comune.

G/2167/6/1

GRASSI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del candidato.

G/2167/7/1

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G/2167/8/1

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei pic-

coli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di

nuove e attualmente imprevedute possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G/2167/9/1

STABILE

Il Senato,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla diffe-

renza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

Art. 1.

1.1

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Sopprimere il comma 2.

1.2

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza limiti orari agli spostamenti»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».

1.5

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00».

1.6

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

1.7

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

1.8

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11

CIAMPOLILLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.».

1.12

CIAMPOLILLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

1.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certifica-

zione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».

1.0.3

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riaperture centri commerciali ed outlet)

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";
 - b) il comma 17-*octies* punto 3-bis è soppresso;
 - c) il comma 17-*novies* è soppresso».
-

1.0.6

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a

tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)*

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: "tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

Art. 2.**2.1**

CIAMPOLILLO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - 1. A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.2

SAPONARA, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

DE LUCIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

RONZULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.».

2.0.2

RONZULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3.**3.1**

MODENA, FERRO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».*

b) *dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».*

3.2

MODENA, FERRO

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».

3.3

MODENA, FERRO

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».

3.4

BOLDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», inserire le seguenti: «e fino a conclusione della stessa.».

3.5

ZAFFINI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.6

MODENA, FERRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile».

Consequentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.8

EVANGELISTA, ROMANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

MALLEGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-*quater*. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

MALLEGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

BALBONI, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.0.1

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di responsabilità medica)*

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.2

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)*

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e

successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

Art. 4.

4.1

PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

4.2

CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

4.3

PARENTE, GRIMANI

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercanti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4

BOLDRINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.5

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.6

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.7

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

4.8

BOLDRINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».

4.9

PARENTE, GRIMANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici.».

4.10

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».

4.12

PAGANO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti.».

4.14

BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».*

4.15

BOLDRINI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

CIAMPOLILLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*
 - b) *sopprimere il comma 7;*
 - c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*
 - d) *sopprimere il comma 9.*
-

4.18

BOLDRINI

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

- a) *al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;*
 - b) *al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».*
-

4.19

BOLDRINI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

ARRIGONI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI, PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

CARBONE, GRIMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera *c*), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, « sono aggiunte le seguenti: »nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera *e*), capoverso "463-bis", le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività"».

4.25

BOLDRINI, VALENTE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

4.26

GARAVINI, GRIMANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27

GARAVINI, GRIMANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e

con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

4.28

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

4.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

4.0.2

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

SICLARI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

4.0.6

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, è abrogato.».

4.0.7

CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

PIRRO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70-bis.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determinazione di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determinazione di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

Art. 5.**5.1**

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) *alla lettera d), sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate», *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

c) *alla lettera d), sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.4

BOLDRINI, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

c) *alla lettera d), sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.5

CIAMPOLILLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1

Giuseppe PISANI, MANTOVANI, TONINELLI, BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)*

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6.**6.1**

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le parole:* «è consentito»;

- *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.4

VITALI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le parole:* «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di sca-

denza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».

6.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora ratto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.6

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.7

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

VITALI

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ov-

vero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex art.* 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.13

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

"14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio"».

6.0.1

CUCCA, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) alla lettera b), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) alla lettera c), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

Art. 7.**7.1**

DE POLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) – 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre.»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-ter. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

DE POLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) – 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge

24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

RICHETTI

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5

RICHETTI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

7.6

FARAONE, GRIMANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-quater. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

‘Art. 2. – (*Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo*) – Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente’.

3-quinquies. In deroga all'articolo 5, lettera d), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono es-

sere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

Art. 8.

8.1

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del

decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno

2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al comma 5-*septies*."».

8.0.4

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497,
della legge 27 dicembre 2019, n.160)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."».

8.0.5

CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legisla-

zione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti
a causa di provvedimenti sanitari)*

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le

ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

Art. 9.

9.0.1

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

9.0.2

GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3 (testo 2)

GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'em-

genza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.3

GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.4

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "negli ultimi sette anni" sono soppresse.».

9.0.5

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due ruote».

9.0.7

FERRARI, BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)*

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a*) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestatato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b*) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica

anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale pro-

pria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annua-

lità 2021 e 2023 saranno previste, oltrech  nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo, 50-bis   aggiunto il seguente:

"Art. 50-ter.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilit  speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze   autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attivit  di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonch  a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di

cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.12

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Art. 10.

10.1

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

10.2

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

DE LUCIA, MANTOVANI, TONINELLI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

RUSSO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».*

10.7

PIARULLI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».*

10.8

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».*

10.9

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.*

10.10

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
 - b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*
-

10.11

NANNICINI, VALENTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).***10.12**

NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).***10.100/1**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

"c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli di cui alla lettera c) e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale."».

10.100/2

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c)» aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in

modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali.».

10.100/3

RICHETTI

All'emendamento 10.100, alla lettera a), sostituire il capoverso «c-bis)», con il seguente:

«c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.100/4

RICHETTI

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.100/5

RICHETTI

All'emendamento 10.100, alla lettera a), al capoverso «c-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.100/6

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per la formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista, per i candidati

che non presentino titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale, la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e dell'esperienza per comprovare il possesso delle competenze richieste.».

10.100/7

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 2 sopprimere le parole: ", e, ove necessario, la non contestualità».

10.100/8

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: "La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri specifici per le diverse prove assegnate nella tornata concorsuale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, tali da consentire una valutazione omogenea ed oggettiva. Le procedure e i criteri specifici definiti dalla Commissione vengono pubblicati in formato digitale a procedura conclusa."».

10.100/9

LONARDO

All'emendamento 10.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020, decaduti dai benefici relativi alle procedure di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in

unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o nel numero massimo di quattro rate consecutive di pari importo"».

Conseguentemente, dopo le parole «all'articolo» inserire le seguenti «al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di proroga di versamenti all'agenzia dell'entrate».

10.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) *al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un*

periodo massimo di trenta giorni,»;

d) *al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.».*

10.13

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

VALENTE, FEDELI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

RUSSO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,».*

10.18

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio».*

10.19

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

RICHETTI

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla

formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.22

PAGANO

Al comma 1 lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

10.23

VITALI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

RICHETTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio».

10.25

RICHETTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti».

10.26

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le seguenti:* «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» *e le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».

10.27

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).».

10.28

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

VALENTE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».

10.30

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sopprimere il comma 3.

10.32

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

NANNICINI, VALENTE

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.***10.34**

NUGNES, FATTORI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.***10.35**

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.***10.36**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni.»

10.37

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

- b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*
c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale».*
-

10.38

VALENTE

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte.».

10.39

DE LUCIA, MANTOVANI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

10.40

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1

possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).».

10.41

RAMPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».

10.42

RAMPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I

titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

RICHETTI

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale».

10.45

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.46

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,

dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «fatto salvo quanto previsto al comma- 11-bis.»;

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.51

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

10.53

QUAGLIARIELLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

VITALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.55

CORRADO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LEZZI, MORRA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

ALFIERI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità» *con le seguenti:* », del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.58

GALLONE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12,

il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c*), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b*).

11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c*) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b*).

11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma *11-ter* è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi *11-ter* e *11-quater* e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10.59

RICHETTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«*11-bis.* Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma *3-ter*, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c*), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b*).».

10.60

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso, presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedente, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

DE LUCIA

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-con-

corso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

VERDUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

DORIA, FLORIS, CANTÙ, CUCCA, SALVINI, ROMEO, BERNINI, ZAFFINI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, SBROLLINI, BAGNAI, FUSCO, MONTANI, VESCOVI, Pietro PISANI, BRIZIARELLI, CASOLATI, PIANASSO, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, LUCIDI, STABILE, SAVIANE, PERGREFFI, CAMPARI, RIPAMONTI, BORGHESI, Simone BOSSI, MOLLAME, BONGIORNO, BRUZZONE, PILLON, PAZZAGLINI, FAGGI, Emanuele PELLEGRINI, PIZZOL, OSTELLARI, SAPONARA, ARRIGONI, PIROVANO, CALDEROLI, CANDIANI, MARTI, PEPE, RUFA, GRASSI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, RICCARDI, ZULIANI, SIRI, LANNUTTI, URRARO, CORTI, CANDURA, DE VECCHIS, SICLARI, GIAMMANCO, RIZZOTTI, MALAN, TIRABOSCHI, BARACHINI, SCHIFANI, FAZZONE, VITALI, AIMI, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, TOFFANIN, SERAFINI, MINUTO, SBRANA, CALIGIURI, MASINI, FERRO, SACCONI, DAMIANI, PAPTHEU, PAGANO, GASPARRI, CANGINI, MALLEGGI, BARBARO, BALBONI, RAUTI, LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, LA PIETRA, DRAGO, AUGUSSORI, MARILOTTI, IWABI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,

ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – (*Prove di esame*) – 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere

prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

10.0.1

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto

con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.».

10.0.3

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riasorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servi-

zio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

10.0.6

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui al-

l'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

10.0.7

ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici

onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8

PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

10.0.9

STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferre alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.10

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.11

STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli forma-

tivi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di la-

voro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specia-

lizzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 de-

l'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Conferma ruoli)*

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10 bis.***(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)*

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.23

GRIMANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.24

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.25

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole:

"per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istru-

zione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

10.0.27

VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

10.0.28

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

10.0.29

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.30

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso

la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.31

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.32

VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Spese di personale etero finanziate)*

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento

o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.

7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"».

10.0.37 (già 11.0.1)

MATRISCIANO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi i e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"».

Art. 11.**11.1**

QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 5.

11.0.2

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

FARAONE, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

BOTTICI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

«All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi"».

11.0.6

PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1834 NT**Art. 1.****1.1**

ZAFFINI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata "Commissione"».

1.2

ZAFFINI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 852**NT**

IL RELATORE

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

All'articolo 75 della Costituzione dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La normativa abrogata per *referendum* non può essere ripristinata nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura e comunque non prima di tre anni dalla sua abrogazione, salvo che con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

Art. 2.

(Ricorso alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 75, quinto comma, della Costituzione)

Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiarino l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per *referendum* in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196**Art. 2.****2.0.2 (testo 2)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA DESIGNATO A BERLINO,
ARMANDO VARRICCHIO*

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre 2020.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2006) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Garavini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Non risultando alcuna ulteriore richiesta di intervento, il PRESIDENTE chiude la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), relatrice, illustra uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato)

che sottopone all'attenzione dei Commissari e che è suscettibile, ovviamente, di eventuali integrazioni o modifiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1142-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice ROJC (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che la Commissione è chiamata nuovamente ad esaminare, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013.

Ricorda quindi che la Commissione ha avuto modo di esaminare il testo in prima lettura a partire dal giugno 2019, approvandolo il 29 ottobre successivo. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – conseguenti ad un parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio – riguardano l'articolo 3, relativo a disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa.

Rammenta brevemente che l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Paese asiatico, composto da 14 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia, rinnovando l'ultima intesa relativa a tali ambiti, risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica. Scopo primario dell'intesa è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Kirghizistan.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 139.620 euro a decorrere dall'anno 2023.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, ringraziata la relatrice per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1143-B) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore Stefania CRAXI (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante ratifica della Carta istitutiva del *Forum* internazionale dell'Energia (IEF), fatta a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2011, che la Commissione è chiamata nuovamente ad esaminare.

La Commissione ha avuto modo di esaminare il testo in prima lettura a partire dal giugno 2019, approvandolo il 29 ottobre successivo. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – conseguenti ad un parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio – riguardano l'articolo 3, relativo disposizioni finanziarie della ratifica, e posticipano di due anni la relativa autorizzazione di spesa.

Il relatore ricorda che il *Forum* internazionale dell'energia (IEF) è un organismo internazionale – cui attualmente partecipano 70 Stati, fra cui anche Stati Uniti e Cina –, che intende porsi quale piattaforma globale di dialogo e confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, finalizzata a promuovere una maggiore comprensione reciproca e la consapevolezza degli interessi energetici comuni tra i suoi membri, favorendo la collaborazione tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea (fra cui Germania, Francia e Regno Unito) e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione di tale strumento internazionale.

La Carta istitutiva, adottata dalla Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad nel febbraio 2011, si compone di XVIII sezioni e di un allegato relativo alla scala dei contributi di bilancio.

Il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del *Forum* internazionale dell'Energia si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere dall'anno 2021, in 151.920 euro, di cui 51.920 euro annui per le spese di missione e 100.000 euro annui per il contributo finanziario obbligatorio.

La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, ringraziata il relatore per l'esauriente esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2155) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale, è finalizzato a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti da un Accordo di coproduzione cinematografica risalente al 1971.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'industria cinematografica delle due Parti. Il nuovo testo, inoltre, consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Composto di 15 articoli e di un Allegato, l'Accordo in esame – dopo aver individuato come proprio obiettivo quello di fornire un quadro giuridico basilare quale presupposto per lo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche (articolo I), ed aver individuato le due Autorità nazionali competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo II) stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo stesso, siano assimilate alle opere nazionali e individua le condizioni particolari a cui le coproduzioni devono essere conformi (articoli III e IV).

Il testo fissa, quindi, le modalità di effettuazione delle riprese (articolo V), di partecipazione alle coproduzioni (articolo VI) e di ripartizione dei relativi proventi (articolo VII). L'accordo disciplina altresì gli aspetti relativi alle lingue delle coproduzioni (articolo VIII), alla presentazione delle stesse coproduzioni ai Festival cinematografici (articolo IX), alle coproduzioni cinematografiche multilaterali (articolo X) e alle facilitazioni di circolazione ed importazione garantite al personale tecnico ed artistico che partecipa alla produzione e alle attrezzature (articolo XI). Ad una Commissione Mista viene affidato il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo (articolo XII). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di risoluzione delle eventuali controversie esecutive o interpretative dell'Accordo (articolo XIII), la salvaguardia degli obblighi per le Parti derivanti dal diritto internazionale e, nel caso dell'Italia, dalla normativa dell'Unione europea (articolo XIV) e le disposizioni finali (articolo XV).

L'Allegato al testo dell'intesa bilaterale individua, infine, le norme procedurali per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento in 4.890 ogni quattro anni a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Successivamente, il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'esame del Documento CCLXI, n. 1, sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, nella giornata di giovedì 22 aprile, rappresentanti del Perigeo *Onlus*, e, nella giornata di giovedì 29 aprile, rappresentanti della Fondazione Giovanni Paolo II, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto positivamente che il provvedimento è finalizzato anche a garantire una diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia e a risolvere un caso di pre-contenzioso secondo il sistema *EU-Pilot*;

preso atto delle norme di cui all'articolo 8, che nel novellare alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273, modifica anche la disciplina relativa al subappalto nei contratti da svolgersi all'estero;

preso altresì atto delle norme di cui all'articolo 9, finalizzate ad individuare nel Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;

valutate con attenzione le norme di cui all'articolo 10, relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al Regolamento (CE) del Consiglio n. 428/2009 del 5 maggio 2009, e che trasferiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia;

esaminate le disposizioni di cui all'articolo 14, volte ad individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016;

esaminate da ultimo le norme di cui all'articolo 34, finalizzate ad incrementare il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE),

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Martedì 4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 17,25 alle ore 18,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ANTONIO VARSORI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 571 (PROSPETTIVE STRATEGICHE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)

BILANCIO (5^a)

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

397^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto ed osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore MISIANI (PD) richiama il contenuto della proposta di parere illustrata nella seduta del 27 aprile scorso.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MISIANI (PD) propone di ribadire all'Assemblea la seguente proposta di parere, già espressa alla Commissione di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

– con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di regioni, province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;

– in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale;

– viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 6;

– circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziari negativi correlati al posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle regioni che presentano disavanzi sanitari;

– relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;

– con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

– con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni professionali scoperte;

– in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,

e con la seguente osservazione:

– non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.».

La rappresentante del GOVERNO conferma l'avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice Laura BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1 e all'articolo 1-bis, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di norme di contenuto ordinamentale. Per quanto riguarda i commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 1, che consentono alla Regione Sardegna talune deroghe alla normativa sulla spesa sanitaria in favore della struttura Mater Olbia, osserva che il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ha confermato che tali disposizioni non derogano all'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che la Regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale. Considerato che la Regione Sardegna potrà avvalersi di tali facoltà nel quadro dei propri vincoli di bilancio, provvedendo al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Con riguardo all'articolo 2, che reca ai commi da 1 a 7 norme in materia di lavoro agile, congedi per i genitori e bonus *baby-sitting*, nonché al comma 9 disposizioni per la sostituzione del personale scolastico, pur tenendo presente che gli oneri sono limitati all'entità dello stanziamento, il Governo dovrebbe integrare gli elementi informativi alla base della quantificazione degli oneri, anche in considerazione delle modifiche introdotte dalla Ca-

mera dei deputati. Va inoltre osservato che, in relazione agli oneri per la sostituzione del personale scolastico, non è previsto un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione, come invece previsto per gli oneri relativi alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7. Per quanto concerne l'articolo 3, recante la clausola di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime. Al riguardo, la configurazione dell'onere entro limiti massimi di spesa potrebbe non rappresentare un idoneo presidio a tutela dei saldi, data la natura della spesa in questione che non si presta ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Va ricordato altresì che l'autorizzazione al maggior indebitamento approvata nel gennaio scorso distingueva il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza dal 2021, da quello per interessi, autorizzato invece dal 2022: quindi, per l'anno 2021 una quota di spesa per interessi, sia pure di entità contenuta, sarebbe posta a carico dell'autorizzazione riferita agli interventi. Occorre segnalare infine che il dispositivo indica in 230,57 milioni di euro per il 2021 (in luogo di 230,6 milioni di euro) e in 0,66 milioni di euro per il 2022 (in luogo di 0,76 milioni di euro) l'ammontare della copertura in termini di indebitamento netto garantita dal ricorso all'indebitamento aggiuntivo autorizzato dalle Camere: pertanto, per gli anni 2021 e 2022, in relazione all'indebitamento, sembrerebbero emergere lievi carenze di copertura. Anche al fine di avere riscontro ai rilievi formulati, risulta necessario acquisire dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 221.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), in relazione ai commi da 7-bis a 7-quinquies, dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati recanti misure volte ad assicurare l'operatività del nuovo ospedale «*Mater Olbia*» per la regione Sardegna, chiede chiarimenti sulle motivazioni delle deroghe previste rispetto alla normativa sulla spesa sanitaria, con particolare riguardo al numero di posti letto accreditati, nonché delucidazioni sulle modalità di copertura dei maggiori oneri per la finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO dà lettura della relazione tecnica sul punto, da cui risulta che le richiamate disposizioni non comportano maggiori oneri, in quanto la regione Sardegna assicura la copertura finanziaria senza apporti a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore ERRANI, dopo aver rilevato che la nozione di finanza pubblica nelle relazioni tecniche del Governo appare piuttosto oscillante, esprime perplessità sul riferimento all'emergenza epidemiologica quale giustificazione per una deroga di durata prevista dal 2021 al 2026, augurandosi che si tratti di un eccesso di pessimismo.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del Presidente PESCO, in mancanza di ulteriori osservazioni, la RELATRICE avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice propone di ribadire all'Assemblea la proposta di parere appena espressa alle Commissioni riunite.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore MANCA (PD), anche alla luce dell'istruttoria svolta nel corso dell'esame in sede consultiva per le Commissioni riunite, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

preso atto che:

– in merito all'articolo 1, recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, viene confermata la congruità della quantificazione degli oneri, considerato che la relazione tecnica ha adottato una metodologia che considera le dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

– con riguardo alla cosiddetta «rottamazione delle cartelle esattoriali» prevista dall'articolo 4, commi da 4 a 9, si rappresenta che la previsione degli effetti negativi sul gettito, pari a 451,3 milioni di euro nel periodo 2021-2025, già esclude di per sé la componente dei debiti insigibili, per i quali non può essere stimata un'aspettativa di riscossione. Altresì, la medesima previsione di minor gettito, in base ai dati esperienziali, può essere riconducibile solo in via assolutamente residuale ad eredi di persone decedute o a soggetti interessati da procedure concorsuali;

– relativamente all'articolo 8, recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, viene confermata la sostanziale correttezza delle valutazioni della relazione tecnica;

– con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), riguardante l'ampliamento della fornitura di prestazioni e funzioni assistenziali da parte delle farmacie e la concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie, viene osservato che la norma in questione rinvia alla stipula di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie che, ovviamente, potranno essere conclusi solo nell'ambito della cornice finanziaria delineata dal decreto in esame. Altresì, viene data conferma della disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate a copertura;

– con riguardo all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, viene confermata la corretta quantificazione dell'onere, stimato in 1 miliardo di euro, e l'imputazione prudenziale degli effetti sul fabbisogno per il 2021;

– in relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, si rappresenta che il decreto interministeriale attuativo della disposizione in commento definirà i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento;

– circa l'articolo 40, vengono forniti elementi informativi sull'incremento delle risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini;

– per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera b), che dispone una riduzione, per le annualità 2021 e 2023, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, si conferma che la norma non comporta una dequalificazione della spesa, che le relative risorse sono disponibili e che non vengono compromessi interventi già programmati;

– con specifico riguardo alla lettera d) dell'articolo 42, comma 10, relativamente alla copertura disposta a carico del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, viene confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– in merito all'articolo 40, che dispone un incremento delle risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei vaccini, si richiama l'attenzione sul fatto che, qualora divenisse necessario superare il numero previsto di strutture territoriali di somministrazione e non fosse possibile ricorrere a risorse non a carico della finanza pubblica, tale fabbisogno dovrebbe essere fronteggiato attraverso il reperimento di ulteriori risorse pubbliche.».

La rappresentante del Governo esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,35.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che dell'audizione, con collegamento in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ha quindi la parola la dottoressa Alessandra NARDINI, che svolge il suo intervento.

Il PRESIDENTE congeda e ringrazia la dottoressa Alessandra Nardini e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE dà conto delle proposte di audizione avanzate in merito all'esame del disegno di legge in titolo, il cui elenco è a disposizione dei senatori; propone di affidare al relatore, in raccordo con la senatrice Russo, prima firmataria del disegno di legge n. 2020, la definizione di un programma, individuando le audizioni da svolgere e i soggetti cui richiedere un contributo scritto.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si dichiara disponibile a operare tale selezione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) *FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo è stato rimesso dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, su richiesta di un componente della Commissione.

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) illustra per quanto di competenza il disegno di legge n. 1131 segnalando che la Commissione ambiente esamina tale iniziativa insieme ad altri disegni di legge e che per il loro esame congiunto in sede referente i relatori hanno presentato un nuovo testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo. Con la normativa in esame si definiscono i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, sono individuati i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.

Tra le principali finalità della rigenerazione urbana vi sono quelle di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e – tra gli altri – di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; quella di favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature e l'incremento della biodiversità; di contribuire al contenimento del consumo di suolo; di favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita.

Segnala che tra le finalità e gli obiettivi legati alla rigenerazione urbana vi è la tutela dei centri storici e – nel nuovo testo unificato dei relatori – degli agglomerati urbani di valore storico, «che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato».

Principali strumenti di rigenerazione urbana sono: il Programma nazionale di rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e allegato annualmente al DEF (articolo 4 del nuovo testo unificato dei relatori); il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (di cui al successivo articolo 5); è inoltre prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia nazionale

per la rigenerazione urbana (articolo 3). È poi previsto il Piano comunale di rigenerazione urbana, alla cui formazione possono partecipare con proposte di intervento anche soggetti pubblici e i privati. Segnala che nel nuovo testo unificato dei relatori si stabilisce anche un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro cui le Regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro della cultura esercita i poteri sostitutivi, secondo quanto definito dal Codice medesimo.

L'articolo 13 del nuovo testo unificato dei relatori prevede inoltre il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; si stabilisce che restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele, di cui agli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In base al comma 2, il Piano tutela:

a) l'identità culturale e naturale dei luoghi; *b)* il carattere d'insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale; *c)* i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi; *d)* il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento. In base al comma 3, il Piano favorisce l'uso sociale dei luoghi, il recupero funzionale con inserimenti tecnologici e infrastrutturali e il recupero del tessuto produttivo. Il comma 4 stabilisce che le proposte d'intervento che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere: *a)* l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice del paesaggio; *b)* l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico; *c)* l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico. Il comma 5 prevede, al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, che gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato. Si prevedono norme di favore per i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Dopo aver segnalato che sono dettate anche norme in materia di turismo, si sofferma su alcune disposizioni che attribuiscono funzioni al Ministro della cultura: questi partecipa, con propri rappresentanti, alla cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana; partecipa alla predisposizione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana; definisce la ripartizione delle risorse assegnate annualmente al Fondo per la rigenerazione di concerto con il Ministro dell'economia, della transizione ecologica e delle infrastrutture.

Infine, l'articolo 27 del nuovo testo unificato dei relatori reca, tra le disposizioni finali, alcune novelle, tra le quali segnala quella disposta dal

comma 5, che interviene sull'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice dei beni culturali, sostituendo, tra l'altro, il riferimento alle «zone di interesse archeologico» con quello ai «siti archeologici».

Considerato l'andamento dei lavori in sede referente, conclude riservandosi di presentare una proposta di parere in una successiva seduta, alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) illustra, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge n. 2191, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 di contenimento COVID-19 e sostegno dei lavoratori con figli in didattica a distanza o quarantena, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Si sofferma sull'articolo 2 che prevede, per il periodo 13 marzo 2021-30 giugno 2021, la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in casi più circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ad un congedo straordinario con indennità per i periodi, relativi al medesimo figlio, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, oltre che di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. Del beneficio può godere solo uno dei genitori.

Si prescinde dall'età del figlio e si consente il cumulo del diritto al lavoro agile tra i due genitori, qualora le fattispecie suddette riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, o di disturbi specifici dell'apprendimento o di bisogni educativi speciali, nonché per il caso in cui i figli rientranti nelle suddette condizioni frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura; per il congedo, si prescinde dall'età del figlio e dal requisito della convivenza, qualora le fattispecie summenzionate riguardino figli in condizioni di disabilità grave.

Per i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ivi compreso il personale della polizia locale) e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato) è prevista la possibilità di fruire – entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza – della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia, per i periodi, relativi ad un figlio convivente minore di anni quattordici, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, oltre che di infezione da COVID-19 o di quaran-

tena disposta a seguito di contatto. Il bonus è riconosciuto nella misura massima di 100 euro settimanali.

L'articolo 2 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa, pari a 10,2 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche – docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario – che usufruisca dei benefici di cui al medesimo articolo 2.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice DE LUCIA (M5S) propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione n. 3-02432, precisando in primo luogo che qualunque misura diretta a incrementare l'offerta formativa ed a consentire a un maggior numero di soggetti, compresi gli idonei delle precedenti selezioni, di specializzarsi in contra il favore del Ministero dell'istruzione salvaguardando, tuttavia, adeguati livelli accademici e pratici richiesti dai bisogni formativi speciali che provengono dai giovani alunni con disabilità e in relazione ai quali si prepara il docente di sostegno.

L'obiettivo a lungo termine è quello di realizzare un maggior numero di percorsi di specializzazione congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca e agli atenei che rivestono un ruolo centrale nella formazione dei docenti di sostegno.

Difatti, corre l'obbligo di precisare che l'offerta formativa del corso di specializzazione per il sostegno non è modulata solo sulla base del fabbisogno stimato dal Ministero dell'Istruzione ma viene parametrata da ciascun ateneo sulla base di precisi requisiti.

Come accennato, i requisiti per l'attivazione dei tirocini formativi attivi sono particolarmente elevati, dovendo le università garantire strutture e docenti adeguati al numero dei corsisti, ai quali deve essere assicurata, in aggiunta alla formazione teorica, anche una rilevante componente pratica, proprio in ragione della funzione estremamente delicata svolta dai docenti di sostegno nel percorso di sviluppo dei soggetti più fragili.

Ricorda che con decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca è stata recepita la norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha consentito l'accesso alle prove scritte del TFA, per il sostegno ai soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura. Lo stesso decreto ha previsto la riapertura dei termini dei bandi da parte degli Atenei per un periodo non inferiore ai 14 giorni.

Ciò premesso, come, peraltro, recentemente dichiarato dalla ministra Messa, tenuto conto della presenza di 12.588 idonei non vincitori, il Ministero dell'università e della ricerca, a dicembre scorso, si è attivato per accrescere la potenzialità del sistema universitario, chiedendo un ulteriore sforzo degli atenei sulla base della necessità di ammettere in sovrannumero i candidati risultati idonei nelle medesime sedi in cui hanno sostenuto le prove. Sulla base di questo sforzo e della rilevazione compiuta nel mese di marzo, dal Ministero dell'università e della ricerca, è emersa una disponibilità, complessiva, di 22 mila posti che il sistema universitario è pronto a soddisfare, in occasione del prossimo ciclo, sia in riferimento all'esigenza formativa dei candidati vincitori al VI ciclo sia a quella degli idonei al precedente V ciclo.

Si dichiara infine consapevole che è necessario che venga profuso uno sforzo di sinergia fra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'università e della ricerca affinché, a fronte dell'accresciuta disponibilità dell'offerta formativa degli atenei, possa anche essere aumentato il fabbisogno espresso dal sistema educativo. Conclude assicurando che il Ministero dell'Istruzione si sta adoperando, con diversi interventi, per colmare il *gap* esistente tra le cattedre vacanti e il numero di specializzandi.

La senatrice ANGRISANI (*Misto*) si dichiara soddisfatta, auspicando che il *gap* possa essere colmato, in coerenza anche con quanto dichiarato dal Ministro dell'istruzione intervenuto oggi in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 7^a del Senato e VII della Camera sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione n. 3-02319, ricordando innanzi tutto che il progetto di Palazzo Thiene venne pubblicato da Andrea Palladio nel suo trattato «I Quattro Libri d'Architettura». Tuttavia, in un recente saggio, indagini archivistiche affermerebbero che la fabbrica potrebbe essere invenzione di Giulio Romano e che Palladio ne sarebbe stato solo l'esecutore. Il progetto prevedeva una costruzione a pianta quadrata che avrebbe occupato l'area dell'attuale isolato compreso tra Contrà San Gaetano Thiene, Stradella Banca Popolare, Contrà Porti e Corso Palladio. Tra il 1556 ed il 1558 fu eretta una piccola sezione all'angolo di Contrà San Gaetano Thiene e di Stradella Banca Popolare. La facciata esistente presenta due piani: l'inferiore è caratterizzato

da un bugnato rustico in pietra e in mattoni intonacati, mentre il superiore, a bugnato leggero, è ritmato da paraste di ordine corinzio e da finestre. Quest'ultime sono a tabernacolo: un piccolo frontone, alternativamente centinato e triangolare, corona due colonne di ordine ionico. Del cortile invece furono innalzati solo due lati.

Palazzo Thiene è di proprietà della Banca Popolare di Vicenza dal 1872 e dal 30 maggio 1927 è sottoposto a vincolo da parte delle Soprintendenze di Verona. Attualmente è aperto al pubblico per visitare le esposizioni della collezione d'arte della Banca Popolare di Vicenza.

Nel 2002 il palazzo è stato trasferito dalla Banca Popolare di Vicenza al proprio fondo immobiliare «Immobiliare Stampa», mentre le collezioni d'arte sono rimaste di proprietà della Banca e lo sono tuttora, con la Banca in fase di liquidazione.

Nel giugno 2016, subito dopo la crisi finanziaria della Banca Popolare di Vicenza e la sua conseguente messa in liquidazione, la competente Soprintendenza di Verona ha posto il vincolo pertinenziale su parte significativa della collezione.

Nel 2019 il Fondo Immobiliare Stampa è stato ceduto dalla Banca in parola e acquistato dal gruppo Bain Capital, in cui è conferito anche palazzo Thiene.

Tra il 2020 e il 2021 ci sono state diverse interlocuzioni per l'acquisto di Palazzo Thiene, tra cui anche quella con la Fondazione d'Arte Mediolanum, che aveva manifestato il suo interesse avanzando una proposta per 4,5 milioni di euro.

È invece recentissima la notizia che potrebbe essere direttamente il comune di Vicenza ad acquistare il Palazzo: il Sindaco, infatti, ha formalizzato a Immobiliare Stampa un'offerta di 4,3 milioni di euro, che è stata accettata dalla proprietà solo qualche giorno fa, grazie alla possibilità di accedere ad un mutuo trentennale messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.

Ora che la proposta è stata accettata, dovrà essere approvata dal Consiglio comunale nella riunione del 13 maggio prossimo.

Pertanto, al fine dell'eventuale esercizio della prelazione, di competenza statale, come richiesto dalla senatrice interrogante, il Ministero si riserva di attendere l'esito della delibera del Consiglio comunale. In ogni caso, assicura che durante questo periodo c'è stata una costante interlocuzione da parte del Ministero, in particolare della competente Soprintendenza, con il Comune di Vicenza al fine di assicurare la tutela del relativo patrimonio culturale.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) si dichiara soddisfatta ed esprime l'auspicio che Palazzo Thiene, immobile di straordinario rilievo storico e artistico, patrimonio dell'Unesco, possa rimanere patrimonio pubblico, della popolazione, soprattutto dopo la ferita inferta dalla vicenda della Banca Popolare di Vicenza: nel caso in cui il Comune decidesse di non procedere al suo acquisto, auspica quindi che il Ministero eserciti il diritto di prelazione.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all'interrogazione n. 3-02422, precisando innanzitutto che il Forte di Belvedere, a seguito delle misure concernenti il c.d. «federalismo culturale», è oggi nella disponibilità del Comune di Firenze, mentre il complesso di Boboli-Palazzo Pitti è in consegna alle Gallerie degli Uffizi.

In merito alla possibile presenza di una galleria sotterranea tra Palazzo Pitti e Forte Belvedere, risulta che già dalla fine degli anni Novanta (e più recentemente nel 2016) siano giunte segnalazioni agli uffici periferici del Ministero, in particolare al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e alle Gallerie degli Uffizi, che, come già precisato, hanno in consegna il complesso di Boboli-Palazzo Pitti.

Le ricerche d'archivio allora condotte dal personale degli Uffizi accertarono che nel sottosuolo del Giardino di Boboli sono presenti gallerie sotterranee in muratura costruite a protezione delle opere di imbrigliamento dell'acqua, le cui dimensioni sono tali da consentire l'ispezione delle stesse condotte. Sono note quattro gallerie (San Leonardo, Trote-Forcone, dell'Anfiteatro, Cavaliere-Isola) a servizio dei sei acquedotti medicei di Boboli, che risultano ispezionabili. La documentazione d'archivio rinvenuta conferma che i tunnel furono costruiti come sottoservizi per la manutenzione dell'impianto idrico del giardino.

Oltre alle gallerie appena citate, non è invece confermata la presenza di altri passaggi sotterranei o segreti, di cui vi sarebbe menzione nella «Raccolta di piante delle principali città e fortezze del Gran Ducato di Toscana, Direzione di Odoardo Warren» (1745), conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze (ASF, Segreteria di Gabinetto, 695) e pubblicata in edizione anastatica nel 1979, a cura di Francesco Gurrieri e Luigi Zangheri (Firenze, SPES, 1979). In tale opera si rileva: «Si comunica dal Forte di Belvedere al Palazzo de' Pitti per mezzo di una galleria sotterranea ad uso dei principi Medici».

Risulta, inoltre, alla Soprintendenza competente che dalle verifiche recentemente effettuate, nel 2019, le Gallerie degli Uffizi abbiano escluso la possibilità di procedere a una valorizzazione di tali ambienti sotterranei.

Nel merito del quesito posto dall'interrogante, la stessa Soprintendenza ritiene che la proposta di eseguire indagini e accertamenti – al fine di verificare la presenza o meno di tale passaggio segreto e di completare in tal modo il quadro conoscitivo del complesso Forte Belvedere-Boboli-Pitti – possa essere condivisa. Pertanto la stessa Soprintendenza ha fatto presente che si attiverà per darne seguito.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*) si dichiara molto soddisfatto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE chiede al sottosegretario Lucia Borgonzoni informazioni in merito al disegno di legge in materia di spettacolo che il documento di economia e finanza 2021 dichiara collegato alla manovra di bilancio.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI riferisce brevemente sui lavori del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della cultura per predisporre lo schema di disegno di legge in materia di spettacolo, collegato alla manovra di bilancio. Sottolinea come il gruppo di lavoro stia tenendo conto dell'attività conoscitiva e informativa svolta dalle Commissioni parlamentari e dei disegni di legge presentati in entrambi i rami del Parlamento in materia; una volta definita la quantificazione degli oneri, il testo del disegno di legge governativo potrà essere presentato, a suo giudizio nei prossimi giorni. Si sofferma quindi su alcuni aspetti che saranno oggetto di disciplina, citando, tra gli altri, la tutela e il sostegno della genitorialità, l'indennità di malattia, la retribuzione giornaliera a fini assistenziali, l'indennità di disoccupazione, il trattamento previdenziale, il *bonus* contributivo per gli anni 2020 e 2021.

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) che propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione la discussione in sede redigente del disegno di legge n.1826, recante «Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico», un tema connesso a quelli affrontati in molte audizioni svolte dalla Commissione aventi ad oggetto le conseguenze della pandemia e in particolare della didattica a distanza.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con tale discussione, a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Non essendo obiezioni così resta stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023 (n. 251)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame da ultimo rinviato nella seduta del 27 aprile.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, (*pubblicata in allegato*), che recepisce anche rilievi sollecitati da alcuni componenti della Commissione.

La senatrice CORRADO (*Misto*) manifesta apprezzamento per la proposta di parere del relatore, che pone la questione della diseguale destinazione delle risorse tra Nord e Sud del Paese, la quale emergerebbe a suo avviso in misura ancora maggiore se si potesse tener conto anche delle istituzioni culturali che hanno richiesto il contributo e che sono state escluse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo. Nella consapevolezza che tra le ragioni della forte differenza vi è la minore presenza di istituzioni culturali nel Meridione, ritiene che proprio l'attribuzione di contributi possa non solo sostenere le istituzioni esistenti, ma anche incentivarne la nascita. Apprezza anche l'osservazione concernente i bilanci delle istituzioni; segnala peraltro l'esigenza di considerare anche altri parametri per l'erogazione dei contributi, oltre a quelli attualmente considerati: richiama il caso della Fondazione Modigliani di Roma, da sempre destinataria del contributo, ma non presente nella precedente Tabella a causa di un pignoramento per circostanze non imputabili alla Fondazione stessa. Al contrario, segnala che è inserita nella Tabella in esame l'Accademia nazionale di San Luca, coinvolta nella vicenda – oggetto anche di una sua interrogazione – della dispersione del Fondo Palma Bucarelli, nella quale l'Accademia – a suo giudizio, scandalosamente – non si è costituita parte civile. Segnala inoltre il notevole incremento di risorse destinate all'Istituto Luigi Sturzo di Roma, cui però si aggiungono altre considerevoli risorse, confermate dalla recente legge di bilancio: osserva criticamente come l'ingente quantità di contributi così conseguita sia, a suo avviso, riconducibile all'esigenza di fronteggiare gravi problemi di bilancio anziché a sostenere e l'attività dell'Istituto.

Ha quindi la parola il senatore VERDUCCI (*PD*) che ringrazia il relatore per aver formulato osservazioni che riprendono i contenuti del suo intervento, svolto nella precedente seduta. Lo schema di decreto in esame è un atto di particolare importanza, poiché le istituzioni culturali costituiscono una parte rilevante della politica culturale del Paese e hanno un ruolo prezioso per le attività svolte, per l'apertura dei loro archivi, per la ricerca degli studiosi. Al plauso – da tutti condiviso – per l'incremento sensibile delle risorse impegnate, unisce l'invito al Governo ad assicurare meccanismi perequativi, anche al fine di sollecitare un incremento della domanda in alcune parti del Paese. Conclude sottolineando l'osservazione che richiama l'esigenza di una maggiore valorizzazione, in sede di definizione del contributo, dell'attività svolta dagli istituti che operano in autonomia rispetto ai grandi gruppi editoriali e industriali.

Anche la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la proposta di parere, che coglie anche alcune

sollecitazioni del suo Gruppo. Condividere l'esigenza di trasparenza dei dati di bilancio delle istituzioni culturali, manifestando quindi piena adesione all'ultima osservazione formulata dal relatore.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*) si unisce ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto; alla luce dell'intervento della senatrice Corrado, propone una riformulazione dell'ultima osservazione con la quale si chieda al Governo di allegare il prospetto riassuntivo dei fondi erogati complessivamente da istituzioni statali ai singoli soggetti; anche il riferimento alle attività svolte dalle istituzioni culturali dovrebbe essere rivolto ad attività «di qualsiasi natura».

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo la richiesta di riformulazione del Presidente, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*pubblicata in allegato*).

Sulla nuova proposta del relatore il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 251

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che la Tabella in titolo individua gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 per il triennio 2021-2023 e opera la ripartizione fra tali istituti, in numero di 210, dell'importo complessivo di 19.374.433 euro;

espresso apprezzamento per l'entità complessiva del contributo che, sebbene non possa considerarsi evidentemente esaustivo delle molteplici esigenze del complesso delle istituzioni culturali, specie in un momento difficile quale quello attuale, conferma un consistente *trend* di crescita rispetto alle risorse allocate, negli scorsi anni, per tali finalità, registrandosi rispetto alla Tabella per il triennio 2018-2020 un incremento del 90 per cento, mentre rispetto alla Tabella 2015-2017 l'incremento è addirittura del 241 per cento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

considerato che nella Tabella allegata allo schema di provvedimento in esame, l'ultima colonna, quella recante i contributi spettanti agli istituti, reca la dicitura «Contributo triennio 21-23», ciò che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un contributo complessivo per l'intero triennio, e non annuale, si segnala l'opportunità che tali parole siano sostituite dalle seguenti: «Contributo annuale nel triennio 2021-2023» o, in alternativa, dalla seguente: «Contributo», secondo la dizione utilizzata nella precedente Tabella 2018-2020;

preso atto che nella nota ministeriale della competente Direzione Generale che accompagna lo schema di decreto si fa conclusivamente riferimento alla circostanza che, in ragione delle «difficoltà operative connesse alla pandemia in atto», si è provveduto a «riportare l'importo del contributo di quattordici Istituti, che avevano subito un'iniziale decurtazione, al valore del contributo concesso nella Tabella 2018-2020» e che si precisa inoltre che tale incremento è stato possibile riducendo il contributo destinato ai restanti 196 istituti, con un taglio lineare dell'1,15 per cento; preso atto altresì che a seguito della decurtazione lineare, un istituto (l'Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d'Italia) ha subito una contrazione del contributo, pari all'1 per cento, rispetto a quanto ricevuto nella precedente Tabella, senza entrare nel merito della procedura seguita per l'attribuzione di maggiori risorse ai quattordici istituti, che si presuppone avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente e delle cir-

colari che ne danno attuazione, si invita a valutare l'opportunità di mantenere inalterato lo stanziamento agli istituti sulla base dei punteggi definiti dalla Commissione di valutazione e di individuare, nell'ambito dei contributi straordinari ai sensi della articolo 8 della legge n. 534 del 1996, uno stanziamento integrativo che tenga conto delle difficoltà – anche economiche – che hanno interessato le istituzioni culturali a seguito dell'emergenza sanitaria in corso e, in quella sede, ricomprendere anche le maggiori risorse ai predetti 14 istituti;

rilevato che la quasi totalità dei fondi (circa il 90 per cento) risulta assegnata a istituzioni culturali operanti nel nord del Paese, dando luogo a rilevanti squilibri, anche in ragione della particolare valenza sociale e di ricaduta territoriale dell'operato di questi organismi, sarebbe opportuna una maggiore uniformità nella distribuzione delle risorse, si invita a valutare l'opportunità di integrare gli attuali indicatori di valutazione, individuati dalla circolare ministeriale n. 101 del 2017, affinché sia valorizzata l'attività svolta nelle aree territoriali disagiate, in termini di punteggio sulla base del quale sono commisurati i contributi in esame;

si invita ad integrare gli attuali indicatori di valutazione anche al fine di maggiore valorizzazione, in sede di definizione del contributo, dell'attività svolta dagli istituti che operano in autonomia rispetto ai grandi gruppi editoriali e industriali;

sulla base di queste considerazioni si invita il Governo a provvedere all'adozione di un meccanismo perequativo e si richiede di allegare – come richiesto dalla legge n. 534 del 1996 – il prospetto riassuntivo dei dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio e all'attività delle istituzioni culturali incluse nella Tabella di cui al provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 251

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che la Tabella in titolo individua gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 per il triennio 2021-2023 e opera la ripartizione fra tali istituti, in numero di 210, dell'importo complessivo di 19.374.433 euro;

espresso apprezzamento per l'entità complessiva del contributo che, sebbene non possa considerarsi evidentemente esaustivo delle molteplici esigenze del complesso delle istituzioni culturali, specie in un momento difficile quale quello attuale, conferma un consistente *trend* di crescita rispetto alle risorse allocate, negli scorsi anni, per tali finalità, registrandosi rispetto alla Tabella per il triennio 2018-2020 un incremento del 90 per cento, mentre rispetto alla Tabella 2015-2017 l'incremento è addirittura del 241 per cento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

considerato che nella Tabella allegata allo schema di provvedimento in esame, l'ultima colonna, quella recante i contributi spettanti agli istituti, reca la dicitura «Contributo triennio 21-23», ciò che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un contributo complessivo per l'intero triennio, e non annuale, si segnala l'opportunità che tali parole siano sostituite dalle seguenti: «Contributo annuale nel triennio 2021-2023» o, in alternativa, dalla seguente: «Contributo», secondo la dizione utilizzata nella precedente Tabella 2018-2020;

preso atto che nella nota ministeriale della competente Direzione Generale che accompagna lo schema di decreto si fa conclusivamente riferimento alla circostanza che, in ragione delle «difficoltà operative connesse alla pandemia in atto», si è provveduto a «riportare l'importo del contributo di quattordici Istituti, che avevano subito un'iniziale decurtazione, al valore del contributo concesso nella Tabella 2018-2020» e che si precisa inoltre che tale incremento è stato possibile riducendo il contributo destinato ai restanti 196 istituti, con un taglio lineare dell'1,15 per cento; preso atto altresì che a seguito della decurtazione lineare, un istituto (l'Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d'Italia) ha subito una contrazione del contributo, pari all'1 per cento, rispetto a quanto ricevuto nella precedente Tabella, senza entrare nel merito della procedura seguita per l'attribuzione di maggiori risorse ai quattordici istituti, che si presuppone avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente e delle cir-

colari che ne danno attuazione, si invita a valutare l'opportunità di mantenere inalterato lo stanziamento agli istituti sulla base dei punteggi definiti dalla Commissione di valutazione e di individuare, nell'ambito dei contributi straordinari ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 534 del 1996, uno stanziamento integrativo che tenga conto delle difficoltà – anche economiche – che hanno interessato le istituzioni culturali a seguito dell'emergenza sanitaria in corso e, in quella sede, ricomprendere anche le maggiori risorse ai predetti 14 istituti;

rilevato che la quasi totalità dei fondi (circa il 90 per cento) risulta assegnata a istituzioni culturali operanti nel nord del Paese, dando luogo a rilevanti squilibri, anche in ragione della particolare valenza sociale e di ricaduta territoriale dell'operato di questi organismi, sarebbe opportuna una maggiore uniformità nella distribuzione delle risorse, si invita a valutare l'opportunità di integrare gli attuali indicatori di valutazione, individuati dalla circolare ministeriale n. 101 del 2017, affinché sia valorizzata l'attività svolta nelle aree territoriali disagiate, in termini di punteggio sulla base del quale sono commisurati i contributi in esame;

si invita ad integrare gli attuali indicatori di valutazione anche al fine di maggiore valorizzazione, in sede di definizione del contributo, dell'attività svolta dagli istituti che operano in autonomia rispetto ai grandi gruppi editoriali e industriali;

sulla base di queste considerazioni si invita il Governo a provvedere all'adozione di un meccanismo perequativo e si richiede di allegare il prospetto riassuntivo dei fondi erogati complessivamente da istituzioni statali ai singoli soggetti e – come richiesto dalla legge n. 534 del 1996 – il prospetto riassuntivo dei dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio e all'attività di qualsiasi natura delle istituzioni culturali incluse nella Tabella di cui al provvedimento.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE, INGEGNER FRANCESCO CAIO, E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTTOR FABIO LAZZERINI, DI ITALIA TRASPORTO AEREO SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 254

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL PASTIFICIO FABIANELLI S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 255

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFESERCENTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

Plenaria**174^a Seduta**

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02420 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori e ricorda anzitutto che gli interventi compensativi «ex-post» del Fondo di Solidarietà Nazionale per le imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati *solo* nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite *non* siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Pertanto, ai fini di una copertura dai rischi climatici, gli agricoltori devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Tuttavia, da una rapida indagine sull'andamento delle coperture assicurative agevolate sottoscritte nel corrente anno, è emerso che la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste provenienti dalle imprese agricole, anche per la difficoltà a piazzare i rischi catastrofali, come appunto il gelo, presso le compagnie di riassicurazione internazionali. Questo aspetto, unito al fatto che esistono

ancora importanti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate, determina uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento climatico avverso di particolare intensità.

Non va poi dimenticato che le assicurazioni agricole agevolate, cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,3 miliardi di euro per il periodo 2015-2020 ed ulteriori risorse sono previste per il biennio 2021-2022, rappresentano il principale strumento di intervento introdotto dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito cui vanno incontro le imprese agricole in caso di calamità naturali.

Le esperienze degli ultimi 20 anni hanno tra l'altro dimostrato l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto «ex post», peraltro attivabile, come detto, solo nei casi in cui il rischio non sia assicurabile.

Ciò premesso, tenuto conto della portata e della vastità territoriale e settoriale dei danni, una volta che le Regioni avranno deliberato in merito alle gelate, il Sottosegretario assicura l'immediato impegno del Ministero nel favorire l'approvazione di un provvedimento legislativo di deroga, con un adeguato stanziamento finanziario, che consenta l'erogazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate che, al momento dell'evento, non avevano una copertura assicurativa per i danni da gelo.

Analogo impegno verrà profuso nelle sedi comunitarie cercando di coinvolgere anche gli altri Paesi colpiti per chiedere l'attivazione di ulteriori misure di sostegno per le imprese agricole danneggiate.

Ove ricorrano le condizioni di cui sopra, su proposta delle Regioni territorialmente competenti, potranno quindi essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole, tra cui: contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso; esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti; contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate.

Infine, per superare le difficoltà legate ai sempre più frequenti eventi avversi legati al cambiamento climatico in corso, che impattano ormai a livello continentale (si pensi che l'ondata di gelo in questione ha colpito anche altri Paesi europei con una tradizione assicurativa consolidata, come la Spagna e la Francia) è all'esame, per la prossima programmazione dei fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, uno nuovo strumento di intervento «ex ante» sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofici, come quello segnalato dagli interroganti.

Nel frattempo, con il prossimo piano di gestione dei rischi 2022, il Sottosegretario segnala che si valuteranno eventuali modifiche finalizzate a migliorare l'efficacia dello strumento assicurativo aumentandone la capacità assuntiva, favorendo l'allargamento della base assicurata e cercando di facilitare la riassicurazione dei rischi da parte delle compagnie assicurative, anche indirizzando opportunamente il fondo di riassicurazione gestito da Ismea.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta che purtroppo conferma le preoccupazioni manifestate dagli interroganti. Sottolinea la necessità di ristabilire il giusto equilibrio tra i danni subiti e i ristori da assicurare agli agricoltori per quella parte di produzione che è andata completamente perduta a seguito delle gelate. Riconosce che vi è stato un concreto impegno da parte di alcuni Ministri dell'attuale Governo per provare a risolvere il problema segnalato e sottolinea come andrebbe migliorata l'efficacia degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale. Si dichiara in conclusione soddisfatto della risposta fornita ponendo tuttavia in evidenza la necessità di attivare immediatamente tutti gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni emergenziali.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Discussione e rinvio)

La relatrice NATURALE (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in esame finalizzato al riordino di alcune figure professionali del settore viticolo ed enologico quali quelle di enologo e di enotecnico.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo, che spetta a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma universitario di primo livello relativo al settore vitivinicolo; laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo; laurea magistrale di secondo livello relativa al settore vitivinicolo; titolo di studio conseguito a seguito di un corso biennale in tecnica enologica, previo diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia. Il titolo spetta altresì a coloro che hanno conseguito il titolo di enologo in conformità alla legge n. 129 del 1991 (ordinamento della professione di enologo) entro la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enologo, che può svolgere attività di direzione e amministrazione,

nonché di consulenza, in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati, nonché per la scelta varietale, l'impianto e gli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte.

Può svolgere altresì attività di direzione e funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi, effettuare controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini), collaborare nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli, provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (*Hazard Analysis and Critical Control Points* – HACCP).

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico, che spetta a coloro che sono in possesso o del diploma di specializzazione di enotecnico conseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR n. 88 del 2010 o del diploma di maturità agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ai sensi del DPR n. 967 del 1956.

L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico, che svolge attività di partecipazione attiva, coordinamento, controllo e consulenza in merito alla coltivazione della vite, alla trasformazione dell'uva, all'affinamento, alla conservazione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. L'enotecnico effettua altresì controlli analitici (tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche) dei vini, nonché attività di stima delle colture viticole, di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, articolato in due sezioni, a cui possono iscriversi, rispettivamente, gli enologi e gli enotecnici in possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo allo svolgimento della relativa attività professionale.

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro, i quali sono tenuti a curare un costante aggiornamento della propria competenza professionale da certificare attraverso la frequenza di corsi organizzati dalle associazioni professionali riconosciute.

L'articolo 7 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione merceologica per le attività professionali di enologo e di enotecnico ai fini dell'attribuzione dei codici ATECO.

L'articolo 8 reca infine l'abrogazione della citata legge n. 129 del 1991.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) *FERRAZZI ed altri.* – *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri.* – *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) *Paola NUGNES.* – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri.* – *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente VALLARDI, considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana con l'obiettivo di pervenire alla predisposizione di una proposta di risoluzione condivisa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice ABATE (*Misto*) chiede di poter rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo tale da poter integrare la propria proposta di risoluzione con ulteriori contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 13,30, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 256

*Presidenza del Presidente
VALLARDI*

Orario: dalle ore 17,50 alle ore 18

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

indi del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,45

Sospensione: dalle ore 12,40 alle ore 12,50

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI CGIL, CISL, UIL E UGL E DI RAPPRESENTANTI DI SICINDUSTRIA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 161 (PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DEL CESI – CENTRO ELETTRONICO SPERIMENTALE ITALIANO, NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI ORIENTAMENTI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE (N. COM(2020) 824 DEFINITIVO)

Plenaria

145^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2191) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che l'articolo 1 prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fa presente quindi che nell'intervallo temporale citato sono state applicate alle regioni e province autonome in «zona gialla» le misure previste per quelle situate in «zona arancione» e, per i giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile), a tutto il territorio nazionale (ad eccezione della «zona bianca») le misure previste per «la zona rossa». Vengono stabilite le sanzioni connesse alle violazioni delle prescrizioni previste. È inoltre prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio.

Dopo aver illustrato l'articolo 1-*bis*, inserito dalla Camera, si sofferma poi sull'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati, che reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o a prescindere dall'età in caso di figli con disabilità, con DSA o di alunni con bisogni educativi speciali), o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia. Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021.

Dà indi conto dell'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, e dell'articolo 3 recante le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento. Al riguardo, precisa che il comma 1 provvede, in primo luogo, a determinare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti dell'utilizzo di una quota del ricorso all'indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021, a copertura finanziaria delle misure in tema di congedo parentale e di *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* recati dall'arti-

colo 2 del provvedimento. Fa notare poi che l'articolo dispone la copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dal provvedimento (comma 2) e la conseguente sostituzione dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, con l'allegato al presente decreto-legge (comma 3).

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, *pubblicata in allegato*, viene posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2191**

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

rilavato in particolare che esso, all'articolo 2, reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni, o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario, di fruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia;

considerato che l'articolo 3, comma 1, provvede a determinare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti dell'utilizzo di una quota del ricorso all'indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021, a copertura finanziaria delle misure in tema di congedo parentale e di *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* e dispone, al comma 2, la copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dal provvedimento,

esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 180

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 17,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 189

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,30

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 1827 (ISTITUZIONE PSICOLOGO CURE PRIMARIE) E 869
(PREVENZIONE MALATTIE CARDIOVASCOLARI)*

Plenaria

220^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Rileva, in primo luogo, che l'articolo 1 reca diverse norme di interesse della Commissione.

In particolare, i commi da 1 a 5 e 7 hanno stabilito specifiche disposizioni transitorie – relative a vari periodi temporali, compresi tra la seconda metà di marzo ed i primi giorni di aprile del corrente anno – in materia di spostamenti sul territorio e di criteri per l'individuazione delle misure restrittive da applicare in una determinata area inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome comunichino giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi relativi al virus SARS-CoV-2 eseguiti sulla popolazione e che la Cabina di regia per la classificazione del rischio (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020) verifichi l'adeguatezza e la congruità di tali numeri in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

I commi da *7-bis* a *7-quinquies* dell'articolo 1 concernono la struttura privata – ospedaliera e di ricerca medica applicata – «Mater Olbia».

Il comma *7-bis*, in primo luogo, esclude, per il periodo 2021-2026, i posti letto accreditati per tale struttura dal computo relativo al rapporto tra il numero di posti letto accreditati, a carico del Servizio sanitario regionale, e il numero degli abitanti. Si ricorda che la norma generale richiede, al riguardo, che il rapporto non superi il valore di 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Il comma *7-bis* prevede inoltre che la regione Sardegna assicuri, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati al lordo dei posti letto accreditati nella struttura in esame.

Il comma *7-ter* estende agli anni 2024-2026 la disciplina transitoria di deroga per la regione Sardegna – con esclusivo riferimento alla suddetta struttura ospedaliera – al limite vigente della spesa per la remunerazione – da parte del Servizio sanitario regionale – delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. In base alla norma finora vigente, la deroga trova applicazione per gli anni 2019-2023.

Il comma *7-quater* consente che la regione Sardegna riconosca per un biennio all'ospedale in oggetto i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura; si valuti l'opportunità di chiarire se, ai fini in oggetto, si escluda dal computo dei ricavi anche la remunerazione delle prestazioni derivante dall'accordo contrattuale in atto tra la regione Sardegna e la struttura in oggetto nonché di chiarire il termine temporale di decorrenza del biennio e le modalità di computo dei costi fissi. La copertura dei maggiori oneri per la finanza pubblica, conseguenti all'eventuale riconoscimento dei costi ai sensi del presente comma, è assicurata dalla regione Sardegna.

Il comma 7-*quinquies* prevede che il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurino il monitoraggio relativamente a: le attività assistenziali poste in essere con la struttura «Mater Olbia»; la qualità dell'offerta clinica e la piena integrazione dell'ospedale in oggetto con la rete sanitaria pubblica; il recupero rispetto ai precedenti flussi di mobilità sanitaria al di fuori della regione; i flussi di mobilità sanitaria attiva conseguita. Il comma prevede inoltre che il Ministero della salute trasmetta annualmente alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere una relazione sul monitoraggio così effettuato.

Con riferimento agli altri articoli del decreto, rileva che l'articolo 2 reca varie norme in materia di congedi lavorativi dei genitori, di lavoro agile e di cosiddetto *bonus baby-sitting* e che l'articolo 3, comma 2, lettera *b-bis*), nell'ambito delle norme di copertura finanziaria, riduce nella misura di 4 milioni di euro per il 2021 l'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente – fondo destinato alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento –.

In conclusione, mentre rimarca che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 1 hanno in sostanza già esaurito i loro effetti, auspica che il «Mater Olbia» possa rappresentare per la Sardegna, anche grazie ai «punti fermi» messi dal provvedimento in esame, una struttura di alto profilo clinico-assistenziale a livello internazionale, diventando un polo di attrazione sia per i pazienti che per gli studenti specializzandi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DORIA (*L-SP-PSd'Az*) ripercorre le vicende della struttura ospedaliera «Mater Olbia», ricordando che essa fu acquistata dall'Associazione «Monte Tabor» e poi, a seguito delle traversie finanziarie dell'Associazione stessa, rilevata dalla Qatar Foundation, che aveva l'intenzione di cambiarne la destinazione d'uso per trasformarla in albergo. Non avendo la Regione Sardegna autorizzato il cambio di destinazione, il «Mater Olbia» ha mantenuto la sua vocazione originaria ed è attualmente gestito dalla Qatar Foundation e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, subentrata all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Soggiunge di avere contezza del fatto che gli emendamenti approvati in materia alla Camera, su cui la relatrice ha riferito, sono stati presentati su impulso delle massime cariche istituzionali, per ragioni di opportunità connesse al partenariato economico con il Qatar. Fa inoltre rilevare che, di recente, l'Università Cattolica ha espresso l'intenzione di istituire propri corsi di specializzazione in Sardegna. Sul punto, ritiene che l'interesse della Regione Sardegna sia quello di tutelare il ruolo delle Università sarde e trasformare il «Mater Olbia» in un vero centro di eccellenza, non solo sul versante della sistemazione alberghiera ma anche sul fronte clinico, in modo che tale struttura possa divenire, grazie a un adeguato piano industriale sanitario, un polo attrattivo sia per i pazienti sia per i medici specializzandi.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) premette che intende prospettare una riflessione (che a suo parere potrebbe anche essere inserita come osservazione nel redigendo parere) quale contributo di prospettiva rispetto alle misure di tutela educativa e assistenziale dei minori, i quali, a suo modo di vedere, non solo necessitano di assistenza e cura in famiglia, e quindi di un rafforzamento del sistema dei congedi per genitori e del *bonus baby sitting*, ma anche di attenzione e garanzia nei servizi educativi e nelle scuole di infanzia, mediante accorgimenti tecnologici di videosorveglianza improntati ai principi di trasparenza, «tracciabilità oggettivizzata», responsabilità e valutazione prestazionale.

Ricorda che in proposito soccorre il disegno di legge A.S. 897, trasmesso dalla Camera, che tuttavia giace da tempo presso la competente Commissione, insieme agli altri provvedimenti ad esso congiunti. Ritiene che questa potrebbe essere l'occasione per tornare a trattare il tema sotteso al predetto disegno di legge e rammenta che, seppur con diverse sensibilità, tutte le forze politiche condivisero l'istituzione di due fondi specifici per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani (con l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55).

Reputa che si potrebbe suggerire di adeguare il contenuto dei summenzionati provvedimenti, sì da superare gli ostacoli sin qui incontrati, valorizzando un'azione propositiva della Commissione in sinergia con la Commissione di merito, volta a procurare che l'Esecutivo provveda al riguardo nella prima decretazione utile.

Dopo aver enumerato in dettaglio gli interventi migliorativi da porre in essere (in tema di fondi, sistema di videosorveglianza, formazione del personale), ribadisce l'auspicio che vi sia una larga e fruttuosa condivisione della proposta avanzata.

La PRESIDENTE (*PD*) osserva che l'intervento della senatrice Cantù, che pure ha posto all'attenzione temi meritevoli di considerazione, si è allontanato dall'oggetto del provvedimento in esame.

Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), ringraziati gli intervenuti per gli spunti forniti, propone di esprimere un parere favorevole, tenuto conto che il decreto-legge in esame non appare suscettibile di modifiche nel corso di questa seconda lettura e che il tema della videosorveglianza potrà essere affrontato in altre sedi, auspicabilmente nell'ambito di un prossimo provvedimento d'urgenza.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

211^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)

(Parere alla 10^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione, per la prossima settimana, di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Loredana DE PETRIS e Paola NUNGES.* – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Loredana DE PETRIS ed altri.* – *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *COLLINA ed altri.* – *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *PERILLI.* – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Patty L'ABBATE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La presidente MORONESE, in sostituzione della relatrice L'Abbate, dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazione (*pubblicato in allegato*), avente ad oggetto il testo unificato all'esame della Commissione di merito.

Precisa inoltre che la proposta mira a realizzare un'efficace sintesi politica tra le posizioni espresse dai vari gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) *FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(970) *Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) *Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) *Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), domandando chiarimenti in ordine ai criteri che si intendono adottare relativamente alle modalità di illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori.

La presidente MORONESE precisa che, a norma del Regolamento, l'illustrazione delle proposte emendative dovrebbe aver luogo articolo per articolo, con l'intervento di uno solo dei presentatori per una sola

volta e per non più di cinque minuti. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Qualora vi sia un unico intervento riferibile ad un determinato Gruppo relativamente ad un articolo, il tempo per l'illustrazione è elevabile a dieci minuti.

Osserva quindi che, ancorché la prassi, in talune particolari circostanze, abbia ammesso la possibilità, per i vari Gruppi, di illustrare la totalità dei propri emendamenti senza procedere separatamente articolo per articolo, sarebbe opportuno, nel caso di specie, attenersi strettamente al dettato regolamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 E 2160**

La 13^a Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, con riferimento al testo unificato per essi predisposto pubblicato in allegato al resoconto della Commissione affari costituzionali del 23 marzo 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 1 del citato testo unificato, si valuti l'opportunità di integrare la modifica proposta all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

231^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, oltre alle audizioni già calendarizzate per oggi, martedì 11 maggio si svolgeranno le audizioni di rappresentanti della Consob e della Corte dei conti.

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 10 maggio, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) *FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(970) *Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) *Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto degli aspetti di competenza della Commissione, relativi agli emendamenti riferiti al testo unico sulla rigenerazione urbana.

Propone quindi di esprimere parere non ostativo, nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (n. 249)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento europeo sul mercurio, regolamento (UE) 2017/852.

Ricorda che il mercurio è un metallo pesante altamente tossico ed è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Il regolamento (UE) 2017/852, che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, stabilisce quindi le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, avendo come obiettivo assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio. Esso è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

A tal fine, la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) prevede all'articolo 2 la delega di due anni per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge e per i quali non sono già previste sanzioni. Non essendo previsti criteri di delega specifici, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli, di cui gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto e le definizioni utilizzate nell'articolo.

Gli articoli da 3 a 5 riguardano le sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2017/852.

L'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 7 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta pertanto un conferente schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni sulla portata delle modifiche apportate dal regolamento oggetto della disciplina sanzionatoria in esame.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) chiarisce sinteticamente che il regolamento europeo prevede un quadro normativo maggiormente stringente a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (n. COM(2021) 71 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

La senatrice BOTTO (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che intende modificare le disposizioni transitorie della direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, al fine di stabilire misure transitorie con riguardo anche ai certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da Paesi terzi.

La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce, infatti, misure transitorie riguardanti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati dagli Stati membri prima del 18 gennaio 2022, data di applicazione della nuova normativa, estendendo la loro validità per un massimo di altri dieci anni, fino al 17 gennaio 2032. Tuttavia la direttiva non prevede analoghe misure transitorie per i documenti rilasciati da Paesi terzi attualmente riconosciuti dagli Stati membri unilateralmente o in conformità a loro accordi internazionali.

La proposta di direttiva in esame prevede, quindi, un periodo transitorio di dieci anni, fino al 17 gennaio 2032, anche per il riconoscimento dei documenti rilasciati da Paesi terzi, in base alla vecchia normativa, analogamente a quanto già previsto per i documenti rilasciati da altri Stati membri.

In aggiunta, si consente che tale riconoscimento riguardi i documenti rilasciati fino al 17 gennaio 2023, anziché fino al 17 gennaio 2022, dando così un anno in più di tempo per consentire ai Paesi terzi di allineare la propria normativa ai nuovi obblighi della direttiva e di attendere la valutazione della Commissione europea, che potrà validarne il sistema di certificazione mediante atto di esecuzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva.

In merito alla valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme finalizzate agli obiettivi della politica comune europea dei trasporti.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo della normativa oggetto della modifica proposta, vale a dire il funzionamento di un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, omogeneo su tutto il territorio europeo, può essere conseguito in misura adeguata solo mediante una normativa a livello dell'Unione. In tale contesto, una modifica al quadro normativo europeo può essere effettuata solo mediante un atto legislativo dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, dal momento che la proposta prevede una modifica limitata all'obiettivo di evitare perturbazioni del mercato del lavoro e a garantire la sicurezza e l'efficienza delle attività sulle vie navigabili interne, equiparando il periodo di validità transitoria dei certificati riconosciuti dall'UE rilasciati da Paesi terzi con il periodo di validità transitoria dei certificati rilasciati dagli Stati membri.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, la proposta appare di basso impatto per l'Italia, in considerazione della limitata importanza della navigazione nelle acque interne nazionali. La proposta di direttiva, qualora approvata in tempi brevi, potrebbe essere recepita con il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397, in fase di predisposizione.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11 Parlamenti nazionali, nessuno dei quali, allo stato, ha sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Relatrice ritiene quindi di poter esprimere un orientamento favorevole sul rispetto, da parte della proposta, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (n. COM(2020) 725 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (n. COM(2020) 726 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (n. COM(2020) 727 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, presenta uno schema di risoluzione sulle tre proposte di regolamento in titolo, concernenti il ruolo dell'EMA (COM(2020) 725), il ruolo del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC (COM(2020) 726) e il quadro normativo relativo alle minacce transfrontaliere alla salute (COM(2020) 727).

Ricorda, quindi, le audizioni informali svolte il 26 gennaio 2021 dei professori Luca Richeldi e Silvio Tafuri, e i contributi di Farindustria e della Federazione europea dell'industria farmaceutica (EFPIA) elaborati

nell'ambito della consultazione svolta dalla Commissione europea, e le relazioni del Governo, trasmesse il 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte relative all'ECDC e al quadro normativo sulle minacce alla salute, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché opportune e urgenti nel contesto della pandemia da Covid-19.

Ricorda inoltre le argomentazioni svolte dal Senato francese, nelle tre risoluzioni del 23 febbraio scorso, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà, in cui si ritiene violato il principio di sussidiarietà per mancato rispetto dell'articolo 168, paragrafi 5 e 7, del TFUE, in cui si escludono misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della salute e in cui si richiede il rispetto delle «responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica», tra cui «la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate».

A tale riguardo, il Relatore ritiene che l'esigenza di far fronte in modo efficace ai rischi di pandemia come quella da Covid-19 richieda un'interpretazione dell'articolo 168 del TFUE, volta a garantire «un livello elevato di protezione della salute umana», tale da legittimare forme più strette di coordinamento e di armonizzazione tra gli Stati membri, come prefigurato nelle tre proposte in esame, in linea con quanto espresso dal Governo nelle citate relazioni.

Il Relatore propone quindi di esprimere nella risoluzione un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto, per loro natura, le gravi minacce per la salute hanno implicazioni transnazionali e l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di protezione, prevenzione e preparazione nei confronti di minacce transfrontaliere, volte a tutelare la salute dei suoi cittadini e vigilare sul mantenimento della libera circolazione delle persone e delle merci in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Propone, inoltre, di ritenere rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto le proposte non interferiscono con le competenze degli Stati membri in merito all'organizzazione dell'assistenza sanitaria. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, TFUE, infatti, l'Unione ha competenza per attuare misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tale settore.

Ritiene, tuttavia, opportuno sollevare nella risoluzione alcune osservazioni attinenti al pieno rispetto del predetto principio di proporzionalità.

Con riferimento alla proposta COM(2020) 725, riguardante l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ritiene fondamentale sottolineare l'importanza di uno stretto dialogo fra le Autorità europea e nazionali e l'industria farmaceutica, per affrontare le carenze di medicinali, di dispositivi medici e di comunicazione riguardo gli approcci farmacologici al trattamento delle malattie. Al riguardo, la struttura di connessione tra l'agenzia centrale e le agenzie nazionali rap-

presenta il punto critico per un corretto funzionamento della «catena di trasmissione» delle informazioni e delle azioni.

Inoltre, è necessario che i produttori e gli altri stakeholder della catena di approvvigionamento siano coinvolti su base permanente nei lavori del Gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali. I Comitati istituiti dal regolamento dovrebbero essere integrati nel sistema dell'EMA, specificandone chiaramente le responsabilità e il funzionamento in relazione al Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), che dovrebbe mantenere la responsabilità esclusiva delle valutazioni del rischio-beneficio.

Al fine di ottimizzare il processo decisionale, dovrebbero essere resi disponibili i dati relativi allo stato della domanda e dell'offerta a livello subnazionale (ospedaliero) dei medicinali e si dovrebbero sfruttare i sistemi già esistenti, come il Sistema europeo di verifica dei medicinali (EMVS).

Il previsto sistema europeo di notifica delle carenze di medicinali critici dovrebbe essere reso pienamente interoperabile con le Agenzie nazionali dei farmaci. A tal fine, è necessario che i dati che sono condivisi dal settore con le Autorità nazionali siano pienamente armonizzati per consentire alle Autorità stesse di poterli scambiare e confrontare tra loro. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le Autorità e le aziende farmaceutiche e resa pienamente biunivoca, al fine di evitare azioni non coordinate che rallentano la risposta in situazioni di emergenza. Infine, per essere efficace in situazioni emergenziali, il sistema dovrebbe funzionare anche in condizioni normali.

Il Relatore ritiene, inoltre, opportuno recepire un'osservazione avanzata dal senatore Fazzolari, con particolare riguardo all'articolo 10 della proposta COM(2020) 725, che stabilisce l'obbligo dei titolari di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) dei medicinali, di trasmettere all'EMA, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di agevolare il monitoraggio sulle carenze dei medicinali critici. Si ritiene, al riguardo, che alcune di tali informazioni sono certamente pertinenti, mentre altre non sono a disposizione delle industrie, quanto piuttosto dei distributori intermedi e delle farmacie. Di conseguenza, questi ultimi soggetti sarebbero implicitamente obbligati a fornire tali dati alle industrie. Tuttavia, ciò mal si concilia con la funzione pubblica del monitoraggio sulle carenze che, per sua stessa natura, dovrebbe essere demandata esclusivamente alle Autorità pubbliche di ogni singolo Stato membro e non a soggetti privati e imprese che operano sul mercato e non dovrebbero avere a disposizione dati commerciali sensibili.

Per quanto concerne la seconda proposta, COM(2020) 726, relativa al rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il Relatore condivide la necessità di aumentare la capacità di monitoraggio, valutazione del rischio e previsione delle tendenze epidemiologiche nell'Unione europea, sviluppando ulteriormente le piattaforme digitali e le applicazioni per promuovere la sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un rapido accesso dell'ECDC a tutti i dati epidemiologici degli Stati membri.

Le azioni proposte sono strategiche e vanno indirizzate all'obiettivo di avere, in particolare nel corso delle emergenze epidemiche, un quadro epidemiologico chiaro e raffrontabile nei vari Paesi dell'Unione europea, obiettivo ad oggi quanto mai lontano. Si ritiene quindi essenziale che sia prevista una piena armonizzazione dei criteri e parametri da utilizzare nell'identificare e definire anche quantitativamente i dati epidemiologici. Nell'esperienza della pandemia da Covid-19, infatti, vi sono state differenze sostanziali nel considerare un soggetto come «infetto», «guarito», «non più contagioso» o «non più attualmente positivo», sulla base per esempio dei giorni considerati successivamente alla comparsa dei sintomi o del tipo di test effettuato, ai fini poi delle misure di isolamento o trattamento da mettere in atto.

Anche in questo contesto ritiene opportuno incoraggiare il dialogo continuo e la collaborazione tra le Istituzioni europee e nazionali e gli esperti dell'industria, al fine di condividere le conoscenze e le competenze all'avanguardia di quest'ultima in molti ambiti, per una migliore identificazione delle esigenze e delle priorità nella ricerca o riguardo ai gruppi a maggiore rischio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che giovedì 6 maggio, alle ore 13, gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera, svolgeranno un incontro con l'omologa Commissione mista (bicamerale) del Parlamento spagnolo, sui temi della Conferenza sul Futuro dell'Europa, della Migrazione e del *Recovery Fund*.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa, le Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento svolgeranno, giovedì 13 maggio, alle ore 14, l'audizione, in videoconferenza, dell'onorevole Antonio Tajani, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo, e giovedì 20 maggio l'audizione, in videoconferenza, di Guy Verhofstadt, membro della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO).

Il Presidente ricorda infine che, nei giorni 31 maggio e 1° giugno, si svolgerà la Plenaria della LXV COSAC, in cui sono previste 4 differenti sessioni: Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE, Europa sociale-transizione economica, digitale e climatica, PNRR nazionali e Conferenza sul Futuro dell'Europa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo,

nel presupposto che le agevolazioni fiscali, i crediti d'imposta, i contributi a fondo perduto, le garanzie dello Stato su prestiti e finanziamenti alle imprese, previsti tra l'altro dagli emendamenti 1.132, 1.133, 5.42, da 22.42 a 22.58, e da 22.0.2 a 22.0.7, siano sottoposti alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto dell'attuale scadenza del *Temporary Framework* prevista per il 31 dicembre 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 249

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) 2017/852 sulle misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio;

considerato che il regolamento:

– abroga il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 al fine di assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio;

– è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

considerato che lo schema di decreto si basa sulla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

considerato che la legge di delegazione non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli e in particolare:

– prevede agli articoli da 3 a 5 sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/852;

– l'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

– l'articolo 7 riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato;

– l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

– l'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente
STEFANO

indi del Vice Presidente
Simone BOSSI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 18

(sospensione: dalle ore 17,45 alle ore 17,50)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROF. MASSIMO CONDINANZI E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI ANAC, ANCE E FONDAZIONE INARCASSA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE EUROPEA 2019-2020)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Carlo PIASTRA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

S. 2191 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura, esprimendo, nella seduta del 24 marzo scorso, un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione invitava ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, con particolare riferimento all'opportunità di delimitare meglio il concetto di «aree» nelle quali i presidenti di regione hanno la possibilità, in presenza di determinati dati epidemiologici, di applicare autonomamente le regole della zona rossa. Rileva come non ritenga opportuno ribadire ora questa osservazione dato che il provvedimento, chiamato a disciplinare il periodo fino al 7 aprile 2021, ha ormai esaurito i suoi effetti. L'osservazione potrà essere piuttosto inserita in altri provvedimenti che eventualmente riproducano questa formulazione con riferimento alla disciplina attuale e futura di applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia.

Rileva, come già segnalato nel parere del 24 marzo, come il provvedimento appia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della

Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda che si soffermerà quindi sulle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura.

I commi da *7-bis* a *7-quinquies* dell'articolo 1 contengono misure volte per garantire l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca medica Mater Olbia, in Sardegna.

L'articolo *1-bis* dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati siano consentiti anche in deroga alle norme di contenimento dell'epidemia da COVID-19 quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato ampiamente riformulato l'articolo 2 in materia di diritto al lavoro agile per i genitori di alunni che vedano la loro attività didattica in presenza sospesa per esigenze di contenimento dell'epidemia da COVID-19. In particolare durante l'esame alla Camera è stato soppresso il requisito della convivenza del figlio con il genitore per accedere al lavoro agile. È stato inoltre specificato che in presenza di figli di ogni età con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, il diritto al lavoro agile è riconosciuto ad entrambi i genitori e che, per i figli disabili, è possibile accedervi anche per i dipendenti pubblici anche in assenza di accordi individuali al riguardo. Il comma *1-ter* prevede poi in via generale il riconoscimento del diritto alla disconnessione per i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

Anche per il diritto al congedo nel corso dell'esame in prima lettura è stato specificato che esso vale a prescindere dall'età del figlio in caso di figlio disabile.

L'articolo *2-bis* stabilisce infine che le disposizioni del decreto-legge siano applicabili anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio

C. 2806 Governo

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del disegno di legge di ratifica ricorda che l'articolo 1 della Convenzione enuncia l'obiettivo della stessa, vale a dire proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti. L'articolo 2 reca le definizioni. L'articolo 3 prevede, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A. È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento. In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D. L'articolo 5 impegna ciascuno Stato a definire, entro due anni, un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti o inquinati da POP (inquinanti organici persistenti) o contenenti POP. Tali obblighi riguardano la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, nonché una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione. L'articolo 8 disciplina la facoltà delle Parti di proporre l'inclusione di ulteriori sostanze negli allegati e la relativa procedura. L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente. L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione. L'articolo 12 prevede che le Parti possano fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al

fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione. Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, le risorse e meccanismi finanziari e le disposizioni finanziarie provvisorie. L'articolo 15 concerne la comunicazione delle informazioni da parte di ciascuno Stato (dati statistici ed elenco degli Stati verso cui sono state esportate o da cui sono state importate le sostanze) al segretariato della Convenzione. L'articolo 16 disciplina la valutazione dell'efficacia della Convenzione, attraverso una procedura da promuovere dopo quattro anni dall'entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari. L'articolo 17 demanda alla Conferenza delle Parti la definizione delle procedure in caso di inadempimento, mentre l'articolo 18 regola la risoluzione delle controversie. Gli articoli 19 e 20 istituiscono la Conferenza delle Parti e il Segretariato. L'articolo 21 disciplina le procedure per l'adozione di emendamenti alla Convenzione, mentre l'articolo 22 stabilisce che gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione e disciplina la procedura per la modifica degli Allegati nonché per l'adozione di nuovi Allegati, i quali potranno avere ad oggetto solo questioni procedurali, tecniche, scientifiche o amministrative. L'articolo 23 riguarda il diritto di voto e prevede che ciascuno Stato disponga di un voto, mentre le organizzazioni regionali dispongono di un numero di voti pari a quello degli Stati membri che siano parti della Convenzione, sempre che questi ultimi non abbiano esercitato il proprio diritto di voto. Gli articoli 24 e 25 sono relativi alla firma e alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'articolo 26 è relativo all'entrata in vigore della Convenzione, prevista per il novantesimo giorno successivo al deposito del cinquantesimo strumento. L'articolo 27 prevede l'inammissibilità di riserve, mentre gli articoli 28, 29 e 30 sono relativi alla denuncia della Convenzione, al depositario e ai testi facenti fede.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, al comma 1, individua quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si segnala al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in corso di conversione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la nuova denominazione di «Ministero della transizione ecologica». Il comma 2 dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, il quale comprende il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In base al comma 3, ai fini della predisposizione del

Piano di attuazione, il Ministero si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne l'ambito di competenza della Commissione, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Per quanto concerne l'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del Ministro dell'ambiente previo parere della Conferenza Stato-regioni, assume rilievo sia la materia «tutela dell'ambiente» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), che appare prevalente, sia la materia «valorizzazione dei beni ambientali» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma).

Ciò premesso si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Carlo PIASTRA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 52/2021: Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

C. 3045 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda come l'articolo 1 disponga circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene previsto che per il periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal DPCM

2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede però la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle regioni e province autonome – individuate con ordinanza del Ministro della salute – nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alle previsioni (di cui all'articolo 3, comma 1) riguardanti la disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.

Al riguardo, come già rilevato dalla Commissione nell'esame in prima lettura del decreto-legge n. 30 del 2021, segnala l'opportunità di definire con maggiore precisione il concetto di «aree» ai fini dell'individuazione dei territori in cui i presidenti di regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determinati dati epidemiologici, l'applicazione delle regole delle «zone rosse».

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. Esso in primo luogo definisce gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 vengono poi definite alcune limitazioni agli spostamenti in zona gialla e, entro l'ambito comunale, in zona arancione, consentendo un solo spostamento in abitazione privata abitata a non più di quattro persone oltre i soggetti lì residenti (mentre per la zona rossa si applicano comunque misure più restrittive). Si prevede, infine, l'individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi del successivo articolo 9, possano consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100% degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50% degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È pos-

sibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, in particolare, anche alle istituzioni AFAM.

L'articolo 4 disciplina l'attività di ristorazione consentendo, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del DL n. 19 del 2020, dunque, attualmente fino alle ore 22.00, nonché dei protocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati. A decorrere dal 1° giugno, nella zona gialla, i servizi di ristorazione sono consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida citati.

Al riguardo, come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno 2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, segnala l'opportunità di fare piuttosto riferimento, facendo salve quelle già adottate, a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni; in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che allo stato è unicamente l'organo associativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze. Le medesime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5, 7 e 8.

L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Viene poi stabilito che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

L'articolo 6 disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi: piscine, pa-

lestre, centri e circoli sportivi. In conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 15 maggio, viene prevista la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre e dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate.

Al riguardo, rileva l'opportunità di valutare il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l'opportunità di prevedere, facendo anche in questo caso salve quelle eventualmente già adottate, l'acquisizione sulle linee guida dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza coinvolta (ordinamento sportivo).

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi. Nel rispetto dei previsti protocolli e linee guida previsti dal decreto-legge n. 33 del 2020, dal 15 giugno è consentito lo svolgimento di fiere, ferma restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.

L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore previsti dal decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.

L'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cd. green pass in corso di definizione in ambito europeo. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test). Le certificazioni sono rilasciate in formato cartaceo o digitale in conformità al modello allegato al decreto-legge (cfr. allegato 1) nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 10, deputato a disciplinarne, tra l'altro, il rilascio con modalità digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre), a definirne il contenuto, le modalità di aggiornamento, nonché a disciplinare le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC). Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata. Si prevede, inoltre, il riconoscimento delle certifica-

zioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. È prevista, poi, al comma 9, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee.

Al riguardo, ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire questo aspetto, alla luce dell'utilizzo che anche le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi.

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2021.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19: si dispone che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19.

Ciò premesso si riserva di formulare la proposta di parere nella prossima seduta.

Carlo PIASTRA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o quarantena (S. 2191 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2191 di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o quarantena;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 24 marzo 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Interviene il Presidente dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, Francesco Rutelli.

La seduta inizia alle ore 20,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in diretta, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, come concordato nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenuto conto altresì della proposta di atto di indirizzo presentato dal Gruppo di

Fratelli d'Italia, si riserva di sottoporre in una prossima seduta, il testo di una proposta di atto di indirizzo a tutela del principio del pluralismo e per una corretta rappresentazione di tutte le forze politiche.

Nelle prossime sedute potranno essere trattate anche la proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai, a prima firma del deputato Capitanio, e la proposta di risoluzione in materia di diffamazione a mezzo stampa nelle trasmissioni di rete per difformità tra il dichiarato (contenuto nel girato) e il montato (contenuto in onda), a prima firma del deputato. Ruggieri.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo: audizione del Presidente dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, Presidente Francesco Rutelli, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna con la quale si avvia l'indagine conoscitiva in titolo.

Tale procedura informativa, anche tramite il confronto con le esperienze, le problematiche e i punti di forza maturati nell'ordinamento di altri Paesi, intende prospettare alcune possibili linee direttrici per la revisione – da più parti ritenuta necessaria – dell'attuale disciplina della *governance* del Servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, che opera all'interno di un mercato audiovisivo fortemente concorrenziale.

In tale contesto, tra l'altro, la Commissione intende approfondire il ruolo e la funzione del Servizio pubblico radiotelevisivo come principale veicolo di diffusione delle produzioni audiovisive, verificando l'efficacia dell'assetto normativo italiano che disciplina il mercato audiovisivo anche in relazione alle direttive ed alle altre iniziative in materia dell'Unione europea.

Al termine di questa procedura informativa potrà essere approvato un documento contenente analisi, valutazioni e proposte su come orientare il processo di riforma della *governance* del Servizio pubblico radiotelevisivo e del quadro normativo riguardante il mercato audiovisivo.

Per la sua esperienza ed il ruolo attualmente ricoperto, le considerazioni e le valutazioni del Presidente Rutelli forniranno un utile contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al Presidente RUTELLI per la sua esposizione introduttiva.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*Fdl*), i deputati MOLLICONE (*FDI*) e Andrea ROMANO (*PD*), la senatrice FEDELI (*PD*), il deputato CAPITANIO (*Lega*) e la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*).

Replica il Presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, RUTELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 343/1671 al n. 361/1725 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 21,20.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 343/1671 AL N. 361/1725)*

BORDO, ROMANO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.*

Premesso che:

alcuni organi di stampa sostengono che Giovanni Minoli sarebbe diventato proprietario dei diritti di «La Storia siamo noi» per effetto di un accordo siglato nel 2011 dall'allora direttore generale della RAI Mauro Masi;

«La Storia siamo noi» è un noto programma televisivo di approfondimento storico, patrimonio dell'azienda e del servizio pubblico, andato in onda sulla rai dal 2002 al 2013;

con più di tremila ore di trasmissione di straordinario materiale archivistico, il programma ha raccontato l'Italia del dopoguerra e la storia del XX secolo con preziose testimonianze di storici, sociologi, politici, economisti e studenti;

secondo alcuni organi di stampa l'attuale proprietario Giovanni Minoli sarebbe disposto a rivendere i diritti della trasmissione alla Rai, ma l'azienda avrebbe difficoltà ad acquistarli;

qualora fossero confermate le notizie riportate, saremmo di fronte ad un gravissimo depauperamento arrecato all'azienda da questo contratto di cessione dei diritti della trasmissione;

sarebbe comunque necessario e giusto rientrare in possesso dei diritti della trasmissione e dei relativi contenuti, che devono rimanere nella disponibilità del servizio pubblico,

per sapere:

- 1) se le notizie riportate in premessa corrispondano a verità;
- 2) quali siano i termini del suddetto contratto stipulato dalla Rai con Giovanni Minoli;
- 3) se non ritengano eventualmente di trasmettere gli atti del contratto tra la Rai e Giovanni Minoli alla Corte dei Conti per accertare eventuali responsabilità contabili;
- 4) quali azioni l'azienda intenda assumere per rientrare in possesso, possibilmente in modo gratuito, di una parte fondamentale del suo patrimonio.

(343/1671)

PAXIA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che:

dai recenti fatti di cronaca è emerso che Mauro Masi ha ceduto a Giovanni Minoli nel 2010 la proprietà di circa tremila ore di archivi della Rai per effetto di un accordo che entra in vigore adesso.

Da maggio il sig. Minoli è proprietario dei diritti d'autore di «La storia siamo noi» un programma di approfondimento ideato nel 1997 che ha fatto la storia della Rai mettendo in piazza testimonianze, inchieste, interviste a personaggi più o meno scomodi e che ha di fatto concorso a costruire il grande patrimonio del nostro servizio pubblico, basti pensare dalla strage di Ustica alla tragedia di Vermicino, al caso Tortora, alle inchieste sulla mafia, svariati capitoli sono anche dedicati ai papi, ai politici, alla Shoah, ai diritti delle donne, insomma una gigantesca enciclopedia che è marchio di qualità e un archivio di immenso valore.

Patrimonio da salvaguardare dunque che non poteva e non doveva cadere in altre mani come se si trattasse di un oggetto di un passato dimenticato o da dimenticare, come fosse un *souvenir* di cui godere in privato per poi farlo cadere in un polveroso dimenticatoio perché questo bagaglio, retaggio culturale, è in realtà così irrimediabilmente legato a tutti noi che siamo null'altro in fondo che il frutto del nostro passato.

Eppure oggi siamo qui a guardare con imbarazzo quei battibecchi di coloro che al tempo se ne sono «lavati le mani» con la consapevolezza che in questi giorni loro non ci sarebbero stati, che non avrebbero preso parte allo scempio, che avrebbero potuto guardarlo da lontano, come un altro spettacolo, un'altra pagina grigia della Rai.

Ricordo inoltre che i diritti vanno considerati *asset* aziendali e riguardano uno dei compiti fondamentali della Rai: custodire in immagini e suoni la memoria del Paese.

Contenuti strategici di questo genere potrebbero essere ceduti senza una delibera del Consiglio d'amministrazione indipendentemente dal loro valore ed in assenza di ratifica del Consiglio d'amministrazione?

Adesso chi verrà, paradossalmente dovrà pagare cara e amara quest'assurdità ricomprando, ripagando ciò che doveva essere già della Rai, e dunque patrimonio di tutti o dovrà semplicemente annullare il contratto di cessione in quanto l'oggetto dello stesso era un diritto indisponibile o comunque esercitabile con modalità disattese e pertanto non alienabile né in tutto o in parte?

Per sapere

Quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché si faccia chiarezza su questa incresciosa piuttosto che surreale situazione.

(347/1684)

RISPOSTA.- In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Direzioni competenti.

Preliminarmente si osserva che il programma televisivo «La storia siamo noi» è stato ideato nel 1997 da Renato Parascandolo, all'epoca dirigente di Rai Educational. A far data dal 2002 e fino al 2013 il programma è stato condotto da Giovanni Minoli che ne ha curato altresì il profilo editoriale.

Recentemente è insorto tra le parti un contrasto circa la titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle puntate realizzate con il contributo di Giovanni Minoli.

È stato quindi necessario un approfondimento giuridico, a seguito del quale risulta chiaro che la titolarità dei diritti di utilizzazione economica de «La storia siamo noi» nel suo complesso spetta alla Rai, unica che può autorizzarne la diffusione e l'eventuale cessione a terzi.

In conclusione, Giovanni Minoli può vantare alcuni diritti sui testi ideati negli anni 2010-2013, dei quali non può comunque disporre a favore di terzi senza il consenso della Rai, ma grazie ai quali sta esercitando un potere interdittivo che impedisce al pubblico la fruizione delle opere prodotte nel periodo suddetto.

CAVANDOLI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Per sapere – premesso che:

«I Fatti Vostri» è un programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990 prima del TG2 delle 13:00. La trasmissione, ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente fino al 30 maggio 2003 e dal 1991 al 1996 ha avuto anche un'edizione aggiuntiva trasmessa in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande. Dopo essere stata sostituita nella stagione 2008-2009 dal contenitore Insieme sul Due, dal 22 settembre 2009 è ripresa con il titolo originale. E la trasmissione ha avuto la sua stagione anche nel 2020/21.

Il giorno 25 febbraio 2021, nel corso del programma «I Fatti Vostri», durante lo svolgimento del concorso a premi abbinato alla trasmissione, il conduttore Giancarlo Magalli ironizzava sul nome proprio di una telespettatrice in diretta telefonica, con un riferimento ambiguo o comunque allusivo alla sfera intima. In particolare dopo che la telespettatrice si è presentata con il nome di «Immacolata», il conduttore ha replicato in maniera inopportuna «Dicono tutte così...».

Considerata l'inappropriatezza della battuta anche alla luce dei recenti richiami da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul rispetto della persona (caso Corona, caso Friedman)

Si chiede alla società concessionaria:

se e quali iniziative siano state adottate, successivamente agli episodi Friedman e Corona, per condividere con conduttori, autori e redazioni

linee guida sull'utilizzo di un linguaggio consono e rispettoso e sulle modalità di intervento immediato per stigmatizzare espressioni sessiste, sia da parte degli ospiti che dei conduttori

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, se siano stati adottati provvedimenti o richiami e se si ritenga compatibile tale condotta con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico

(344/1681)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 2.

In linea generale, si ritiene opportuno evidenziare che I Fatti Vostri è un programma di intrattenimento leggero tra i più longevi del palinsesto Rai, il cui conduttore e autore Giancarlo Magalli è ben conosciuto ed apprezzato dai telespettatori anche perché ha saputo proporsi come personaggio televisivo ironico, autoironico, spesso sarcastico e «tagliante», ma sempre con spirito comico e leggero, certamente mai offensivo. In tale contesto, il siparietto tra Magalli e il pubblico che partecipa telefonicamente al gioco fa ormai parte del format: il conduttore è infatti solito rispondere con una battuta a chi telefona e i telespettatori che lo conoscono e lo stimano, sono consapevoli del fatto che scherza con tutti ma senza mai usare toni offensivi.

Per questa ragione si ritiene che la battuta di Magalli sia scaturita in un contesto assai diverso da quello citato dagli interroganti (casi Friedman e Corona) tanto che in redazione non è arrivata alcuna protesta o critica da parte del pubblico.

Nonostante ciò, la Rete ha comunque invitato il sig. Magalli ad evitare in futuro simili espressioni.

FORNARO, MURONI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Per sapere, premesso che,

domenica 28 marzo 2021 intorno alle ore 17.20 durante un'intervista alla trasmissione «Da noi... a ruota libera» su Rai 1, la conduttrice ha mostrato ad una attrice una sua vecchia foto dicendo «guarda come eri bella qui». L'attrice ha risposto contrariata: «No, bellissima no! Sembro una ne*ra, una ragazza di colore. Non mi riconosco...». La conduttrice risponde «a parte che sarebbe una bellissima versione di te» e prosegue l'intervista come se nulla fosse;

nessuno ha obiettato quando un ospite ha utilizzato il termine discriminatorio «ne*ro/ne*ra» o per associare le persone con questo colore di pelle ad uno standard di bruttezza, per sminuire chi non è bianco. Non sono state presentate scuse pubbliche, né sono stati presi alcuni provvedimenti per condannare l'uso di questi termini;

inoltre, più volte all'interno del programma «Tale e Quale Show» gli autori hanno acconsentito ad alcuni concorrenti di dipingersi la faccia

di nero per imitare alcuni personaggi non bianchi («blackface», una pratica storicamente riconosciuta come offensiva). L'ultimo in ordine cronologico è stato il caso del cantante italo-tunisino Ghali, che ha anche espresso il suo disappunto sui social, al quale il presentatore e gli autori hanno risposto sminuendo la gravità dell'accaduto. In questo modo si umiliano e si offendono migliaia di persone per cui la pelle nera non è intrattenimento, né avanspettacolo, né celebrazione, né solidarietà, ma parte integrante della vita di tutti i giorni;

questi non sono «scivoloni», né tantomeno casi isolati: migliaia di persone possono interiorizzare e replicare questi messaggi;

la Rai, in qualità di società che gestisce in esclusiva il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, ha una precisa responsabilità nei confronti dei cittadini;

tanto più che il suo codice etico prevede: «Un elevato livello qualitativo della programmazione informativa caratterizzata da una visione europea e internazionale, dal pluralismo, dalla completezza, dall'imparzialità, dall'obiettività, dal rispetto della dignità umana, dalla deontologia professionale, dalla garanzia del contraddittorio adeguato, effettivo e leale al fine di garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale...»;

l'informazione attuale non racconta delle persone razzializzate, della società in cui vivono e di cui sono parte. Al contrario, propone troppo spesso modelli razzisti, sessisti, etnocentrici, cattocentrici ed eteronormativi, che costruiscono un grottesco e fittizio palcoscenico della realtà, che spesso si rivela stereotipato e discriminatorio-:

vista la gravità della situazione riportata, alla Società concessionaria si chiede:

se la dirigenza RAI sia al corrente di quanto esposto in premessa e se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comunicazione con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

se siano pervenute altre segnalazioni analoghe e quali azioni siano state intraprese.

(345/1682)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 1.

In linea generale, si ritiene opportuno ricordare che «Da noi...a ruota libera», condotto da Francesca Fialdini, è un contenitore del day time in onda ogni domenica pomeriggio su Rai Uno. La trasmissione ruota intorno a interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della televisione con un'attenzione particolare ai temi sociali, di attualità con l'obiettivo di stimolare una riflessione collettiva su tematiche sensibili quali il ruolo delle donne nella società e l'integrazione sociale e culturale. Contraddistingue il programma la scelta di introdurre in ogni

puntata storie «comuni», interviste a personaggi sconosciuti come esempio di emancipazione, solidarietà, visione contemporanea della realtà che ci circonda.

Con questo spirito sono stati invitati spesso in trasmissione ragazzi e ragazze provenienti da diversi Paesi che, accompagnati da persone incontrate in Italia, hanno testimoniato il valore dell'accoglienza, i piccoli e grandi gesti d'inclusione, il coronamento dei propri sogni e progetti professionali realizzati anche grazie al supporto di chi li ha aiutati al loro arrivo in Italia. Il tema dell'integrazione culturale e sociale è diventato quindi una cifra della domenica pomeriggio di Rai Uno, una scelta editoriale consapevole che pone spesso l'attenzione sulle tematiche antirazziali. Basti citare la storia di Joseph, (puntata del 20/12/2020), giovane africano in fuga verso l'estero, accolto da Sasha che lo trasforma nel fratello da cui non intende più separarsi; o di Ahmed, ragazzo di origine egiziana che scopre, grazie alla solidarietà di amici e docenti di una scuola milanese di grafica, di avere un enorme talento per il disegno irrealistico (messa in onda del 21/2/2021).

Tutto ciò premesso, l'episodio in questione si riferisce ad una infelice ma involontaria espressione utilizzata da un'attrice che è un volto noto del cinema, del teatro e del piccolo schermo, sicuramente non accostabile a posizioni discriminatorie o razziste. L'intervistata stessa, a cui la frase è «scappata» senza alcun intento denigratorio, si è immediatamente corretta, aiutata tra l'altro prontamente dalla Fialdini che ha testualmente affermato «... a parte che sarebbe una bellissima versione di te».

Questa frase rappresenta proprio l'invito a non accostare il colore della pelle a qualsivoglia standard estetico, ed è stato un modo efficace ed elegante per stigmatizzare l'accostamento del colore della pelle alla bellezza/bruttezza delle persone.

La stessa attrice ha avuto modo di scusarsi della propria frase in un'intervista rilasciata ad altro programma televisivo, confessando di aver usato «un'espressione brutta», lontana dal suo pensiero e dalle sue abitudini e ha aggiunto di aver provato sofferenza per l'accaduto.

In conclusione, non si ritiene che ci sia stato da parte del programma un modo fuorviante di fare comunicazione incompatibile con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico, né – più in generale – si rileva nella programmazione della rete ammiraglia l'utilizzo di «modelli razzisti, sessisti, etnocentrici, cattocentrici ed eteronormativi...».

ROMANO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

Nel corso della trasmissione «Preso Diretta» andata in onda lo scorso 15 marzo su Rai Tre, è stato trasmesso un servizio dedicato alla indagine cosiddetta «Rinascita Scott», condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Tale servizio ha riportato solo ed esclusivamente documenti e video che costituiscono atti di quella stessa indagine e che sono stati eviden-

temente messi a disposizione della redazione di «Presca Diretta» dagli uffici della stessa Procura della Repubblica di Catanzaro o dalla Polizia giudiziaria.

Il contenuto della trasmissione è stato conseguentemente confezionato in modo del tutto unilaterale, presentando solo ed esclusivamente video e intercettazioni come elementi di prova della sola ipotesi accusatoria.

La messa in onda del servizio è avvenuta, di fatto, contestualmente all'avvio del processo davanti al Tribunale di Catanzaro.

Nel processo penale questi stessi atti, utilizzati e pubblicati dalla trasmissione a sostegno della tesi accusatoria, sono invece ignoti al Tribunale, al quale è fatto divieto di conoscerli se non attraverso futura acquisizione nel corso del dibattimento processuale e in contraddittorio tra le parti, dopo averne sancito la utilizzabilità e la legittimità.

Lo stesso metodo è stato applicato nella costruzione di altri servizi nella stessa trasmissione «Presca Diretta» andati in onda lo stesso 15 marzo, relativi ad altre inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Salerno e nelle quali sarebbero coinvolti alcuni giudici in organico presso il Tribunale di Catanzaro. Anche in questi servizi sono stati utilizzati informazioni e materiali video acquisiti agli atti d'indagine ma sui quali vige assoluto riserbo.

In relazione a queste ultime indagini è stato trasmesso un filmato deprivato del sonoro, a cui è stata accostata una raffigurazione video non pertinente all'oggetto del filmato, così da configurare una rappresentanza arbitraria e falsificata dell'evento oggetto d'indagine.

I fatti sopra esposti sono stati oggetto di dichiarazioni di protesta in merito ai contenuti della trasmissione, formulate nei giorni scorsi dall'Unione delle Camere Penali della Calabria e dall'Unione Nazionale delle Camere Penali.

Si chiede di sapere

Se la direzione di Rai Tre fosse stata messa preventivamente a conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto, che si configura come un processo mediatico che va a sovrapporsi al processo penale appena avviato e tutt'ora in corso nelle aule giudiziarie.

Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informazione riparatoria, corretta ed equilibrata, che riconosca la pari dignità tra le parti processuali e che possa ripristinare le condizioni del pieno esercizio della «verginità cognitiva del giudice» come garanzia imprescindibile di terzietà e di autonomia del giudizio.

Quali iniziative si intendano assumere al fine di ricondurre l'informazione del Servizio televisivo pubblico, in materia di cronaca giudiziaria, dentro i confini della effettiva e coerente applicazione della Direttiva dell'Unione europea 343 del 2016, che richiama al rispetto del principio della presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva.

(346/1683)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai Tre.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che nella puntata del 15 marzo u.s. di Presadiretta il conduttore Riccardo Iacona ha mandato in onda un lungo reportage che raccontava la forza e la capacità di penetrazione nel territorio calabrese della organizzazione criminale della ndrangheta, utilizzando – tra le varie fonti disponibili – anche le acquisizioni investigative di una delle più grandi operazioni di contrasto alla ndrangheta, denominata «Rinascita Scott». Si tratta di una importantissima indagine, realizzata dalla Procura di Catanzaro diretta dal Procuratore Nicola Gratteri, che ha dato vita al primo maxiprocesso contro la ndrangheta tuttora in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme.

Il reportage di Riccardo Iacona, lontano dall'essere una mera messa in fila delle ipotesi accusatorie, si avvale di molti contributi originali, che sono il risultato del lavoro di investigazione della squadra di Presadiretta sul fenomeno ndrangheta e che non fanno parte dell'inchiesta «Rinascita Scott», né sono oggetto dell'attuale processo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tratta di alcune interviste ai familiari di Matteo Vinci, ucciso con un'autobomba a Limbadi il 9 aprile del 2018 e oggetto di un altro processo che si sta svolgendo presso il tribunale di Vibo Valentia; le interviste ai testimoni di giustizia Giuseppe Sergio Baroni e Carmine Zappia; le interviste ai giornalisti locali Alessia Truzzolillo e Pietro Comito, che ricostruiscono le dinamiche e la storia dei clan ndranghetisti di Vibo Valentia e provincia; l'intervista al Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che, senza fare alcun riferimento all'attuale processo in corso a Lamezia Terme, ha raccontato come e di cosa si nutre la ndrangheta per aumentare la propria forza e il proprio potere di penetrazione.

Per quanto riguarda invece i contenuti che hanno a che fare specificatamente con l'indagine «Rinascita-Scott», si sottolinea che non c'è stato alcun particolare «accesso» a fonti coperte della Procura di Catanzaro, ma sono state utilizzate esclusivamente fonti «aperte», a disposizione degli avvocati, della stampa e della pubblica opinione già dal 19 dicembre del 2019, data della esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare. Prova ne è che i contenuti dell'operazione Rinascita Scott sono stati resi pubblici da centinaia di articoli della stampa locale e nazionale e nei servizi televisivi, con una profusione di dettagli, nomi e cognomi degli indagati, ricostruzione di episodi, incontri e intercettazioni, che peraltro non trova riscontro nel racconto di Presadiretta, che si è limitata a raccontare solo una minima parte di questa monumentale operazione. Dunque, il programma non ha raccontato niente di nuovo, niente di non noto che avrebbe potuto turbare i giudici oggi all'opera nel processo di Lamezia Terme.

Per quanto riguarda, infine, la concomitanza della messa in onda del reportage di Presadiretta con l'inizio del dibattito a Lamezia Terme occorre fare alcune puntualizzazioni: il reportage è stato immaginato e realizzato prima che cominciasse il dibattito a Lamezia Terme; og-

getto dell'inchiesta non era e non poteva essere il racconto del processo a Lamezia Terme, visto che le riprese sono terminate prima della prima udienza del processo; la data della messa in onda del reportage, il 15 marzo del 2021, è stata determinata solo da esigenze produttive legate al montaggio.

La seconda parte della trasmissione è stata dedicata al processo «Genesi» e alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Salerno su casi di corruzione in atti giudiziari realizzati al Palazzo di Giustizia di Catanzaro, vicenda che ha avuto grande eco negli organi di informazione. Si tratta della condanna in primo grado del giudice Marco Petrini, ex Presidente della II Sezione di Appello del Tribunale di Catanzaro, reo confesso di aver preso soldi e altre utilità, sentenza che ha determinato la condanna per gli stessi reati dell'avvocato Francesco Saraco e del medico Emilio Santoro.

Anche in questo caso i materiali, i video e gli atti di indagine utilizzati nel racconto erano già circolati online e sulla stampa locale e nazionale, semplicemente perché sono stati resi pubblici agli organi di informazione dalla autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il video senza sonoro, che mostra l'ex giudice Marco Petrini mentre conta delle banconote, si precisa che è stato fornito alla stampa dall'autorità giudiziaria privo di audio, per cui non è avvenuta alcuna manipolazione di atti e materiali.

Il contributo originale è costituito dalle interviste realizzate da Riccardo Iacona in esclusiva all'avv. Francesco Saraco e a Emilio Santoro, testimoni e accusatori del giudice Petrini, che hanno raccontato per la prima volta in televisione come funzionava il cosiddetto «Sistema Catanzaro». Un contributo alla conoscenza dei fatti di così grande importanza, che la Procura di Salerno ne ha chiesto l'acquisizione per indagini ancora in corso su altri casi di corruzione che hanno per protagonisti giudici e pm di Catanzaro.

Quanto alle critiche, peraltro assolutamente legittime, formulate da piccole associazioni private di avvocati – Unione Camere Penali della Calabria e Unione Nazionale delle Camere Penali – esse ricalcano le stesse argomentazioni dell'interrogazione.

In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che il racconto di indagini giudiziarie su temi così scottanti e di «interesse generale», come i rapporti tra la ndrangheta e pubblici funzionari corrotti e collusi, sia assolutamente in linea con la mission di servizio pubblico della Rai, per la quale il racconto della verità attraverso i suoi giornalisti è un dovere.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

martedì 13 aprile 2021 la Commissione ha auditato il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, che ha

trasmesso un documento contenente i dati sui tempi di parola e notizia dei soggetti politici e istituzionali nel Gruppo RAI nel periodo 13 febbraio-31 marzo 2021, corrispondente alle prime settimane di attività del governo Draghi;

nel periodo indicato, Rocco Casalino, è stato, su Rai 1, con 1 ora 35 minuti e 53 secondi, pari al 7,02% del tempo totale, il secondo soggetto negli extra-tg, preceduto di pochissimo solo da Mario Draghi (1 ora 45 minuti e 43 secondi pari al 7,74%);

a ciò si aggiungono ulteriori 28 minuti e 40 secondi, pari allo 0,97% del tempo, negli extra-tg di Rai 3;

un tale rilievo mediatico ottenuto dal portavoce dell'ex presidente del Consiglio, esponente non eletto, suscita molti interrogativi, sia in considerazione del fatto che, a decorrere proprio dal 13 febbraio, Rocco Casalino non deteneva più alcun incarico istituzionale, sia soprattutto se confrontata, sempre con riferimento agli extra-tg di Rai 1, con quella ottenuta dai leader di partito (Giorgia Meloni, ad esempio, si è fermata al 3,01%),

si chiede di sapere

per quali ragioni politico-istituzionali e nell'adempimento di quali obblighi di servizio pubblico l'Azienda concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo abbia ritenuto di riservare, in un momento peraltro particolarmente delicato per il Paese, oltre due ore di spazio sulle proprie reti all'ex portavoce dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri

(348/1691)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In via preliminare è opportuno ricordare che l'ing. Rocco Casalino nel periodo indicato aveva appena terminato la sua esperienza come portavoce del Presidente del Consiglio uscente, professor Giuseppe Conte. La sua presenza nei programmi di approfondimento, stabilita da direttori e autori nell'ambito della libertà editoriale loro garantita, ha a che fare principalmente con due aspetti: uno legato alla cronaca e uno più al costume.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Casalino è stato ascoltato come testimone di due anni e mezzo di racconto di governo fatti da chi era «dietro le quinte». La sua esperienza politica, per quanto appena terminata, era di indubbia rilevanza visto il ruolo da protagonista ricoperto come capo della Comunicazione di Palazzo Chigi e portavoce del Presidente del Consiglio uscente. Da questo punto di vista, Casalino ha potuto raccontare al pubblico eventi curiosi e sconosciuti.

Il secondo aspetto che ha portato a una esposizione televisiva di Casalino era invece collegato all'uscita di una sua autobiografia in cui l'autore ha ripercorso tutta la sua vita e le sue esperienze personali che lo

hanno portato poi al salto da personaggio televisivo a esponente politico e delle istituzioni.

In questo contesto di cambiamento di Governo e per il suo ruolo di testimone dell'attività svolta dall'esecutivo uscente, oltre che per la contemporanea uscita di un'autobiografia, Rocco Casalino è stato invitato dai Direttori – nell'esercizio della loro piena libertà editoriale – nelle trasmissioni citate nell'interrogazione. A conferma dell'interesse editoriale per quanto riferito, si rileva che anche molte delle trasmissioni di emittenti concorrenti hanno avuto come ospite l'ingegner Casalino per le medesime motivazioni.

PERGREFFI, BERGESIO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

In risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 1655/COMRAI a prima firma della Sen. Pergreffi, volta tra le altre a conoscere le spese sostenute dalla società per la gestione della sede di Pechino, la concessionaria ha fornito alla Commissione numerose informazioni che meritano ulteriori approfondimenti.

In particolare la Rai ha affermato che la sede di Pechino:

- È composta da 6 dipendenti (di cui una pensionata) compresa la corrispondente;
- Ha realizzato nel 2020 5.800 servizi, circa 25 al giorno
- I costi per il 2020 ammontano a circa 440.000 euro, al netto dello stipendio della corrispondente

Dalla risposta è altresì emerso che il permesso annuale di residenza rilasciato alla corrispondente Botteri è inspiegabilmente scaduto mentre la stessa si trovava in vacanza in Italia nel settembre 2020 e che «un nuovo visto è stato da allora negato, nonostante ripetuti tentativi esperiti presso le istituzioni italiane e cinesi competenti».

A parere degli interroganti, le gravi affermazioni dianzi esposte meritano di essere approfondite, in particolare con riferimento alla omessa concessione del visto alla giornalista Botteri.

Dal tenore della risposta non è dato comprendere per quale motivo sia stato negato il permesso di residenza a un giornalista italiano e in cosa si sia esplicitata l'attività della Rai nei confronti delle autorità nazionali e di quelle cinesi per ottenerlo.

A questo punto, anche alla luce dei più elementari diritti di trasparenza, la Concessionaria dovrebbe ostendere l'intera documentazione riguardante la concessione del visto della corrispondente da Pechino.

Non è tollerabile, inoltre, che non vengano fornite informazioni circostanziate e dettagliate circa la conclusione di questa annosa situazione e specificatamente quando sia stato rinnovato il permesso alla corrispondente, dal momento che nel frattempo la giornalista sembra essere tornata al lavoro in Cina.

Anche per quanto riguarda i dipendenti della sede di Pechino, la presenza, tra gli stessi di un dipendente già posto in quiescenza senza che siano fornite ulteriori spiegazioni merita certamente ulteriori approfondimenti.

Da ultimo, si rileva, che la realizzazione di quasi seimila servizi in un solo anno appare imponente: si chiede che la Concessionaria voglia fornire i dati di una giornata campione per capire esattamente cosa si intenda per «servizio».

In ossequio ai principi di trasparenza, alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

- 1) per quale motivo il permesso annuale di residenza della dott.ssa Botteri non sia stato rinnovato prima della scadenza;
- 2) quali siano state le azioni e la documentazione attestante l'attività della Rai per il rinnovo del permesso annuale di residenza in Cina della corrispondente Botteri;
- 3) quando sia stato rinnovato il visto;
- 4) quando sia terminato il periodo di ferie della corrispondente e come abbia fatto la Rai a garantire la copertura giornalistica dalla Cina da agosto 2020 ad aprile 2021. Nel caso in cui la Rai si fosse appoggiata ad una agenzia esterna si chiede di sapere quale e relativi costi;
- 5) quanto rimarrà nella sede di Pechino la corrispondente Botteri;
- 6) per quale motivo la Rai abbia contrattualizzato una dipendente in quiescenza;
- 7) cosa si intenda esattamente per «servizio», fornendo l'elenco dei servizi prodotti in una giornata campione;
- 8) l'esito della procedura di job posting per la sede di Pechino.

(349/1692)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, al fine di fare chiarezza sulle azioni intraprese dai vari soggetti coinvolti per il rinnovo del visto della giornalista Giovanna Botteri in Cina, si ritiene opportuno evidenziare che, come da procedura, la corrispondente ha richiesto il rinnovo del suo permesso di residenza annuale a Pechino prima di partire per le ferie il 7 agosto 2020, dopo quasi 8 mesi ininterrotti di lavoro in piena pandemia. La richiesta è stata accompagnata da relativa ed esaustiva documentazione, ma il rinnovo è stato accordato solo dopo la partenza e ciò ha reso necessario l'ottenimento del visto per il rientro in Cina.

Purtroppo, a partire dal 26 marzo 2020 la Cina autorizza l'entrata nel Paese solo ai suoi cittadini e ai detentori di permessi speciali, circostanza che ha creato lungaggini e difficoltà per l'ottenimento del visto, il cui rilascio è avvenuto di fatto solo il 10 marzo 2021, dopo lunghe pressioni delle nostre rappresentanze diplomatiche. A titolo esemplificativo, nella mail del 14 dicembre 2020 con cui l'ambasciatore italiano in

Cina risponde alla Botteri si legge: «...Circa la tua posizione, ho sentito io stesso il Waijiaobu. Il collega cinese era ben al corrente della situazione. Mi ha riferito che stante l'evoluzione della pandemia e le nuove policy d'ingresso, ora non possono rilasciare una nuova autorizzazione («our hands are tied»). Hanno comunque manifestato disponibilità non appena vi sarà una maggiore apertura sul fronte delle politiche di immigrazione. Purtroppo è una situazione comune a molti altri connazionali. Da parte nostra continueremo a sensibilizzarli valorizzando l'importanza della tua presenza qui.»

E ancora, di seguito la lettera di dicembre, ma ve ne sono state altre precedenti di diniego del visto, inviata alla giornalista da Yu Peng del ministero dell'informazione cinese: «Giovanna come stai? Stiamo cercando di fare del nostro meglio per trovare il modo di aiutarti a tornare indietro. Speriamo tanto quanto te che tu riesca a tornare il prima possibile. Ma come sai la situazione pandemica continua ad essere seria e complicata e misure drastiche sono state messe in atto per controllare e prevenire la pandemia. Dobbiamo far fronte ad un numero crescente di casi. Appena ci sarà la possibilità, ti aiuteremo a tornare. Spero che tu possa capire, auguri a te e alla tua famiglia un buon anno nuovo.»

In secondo luogo, si evidenzia che, durante il mese di ferie della Botteri, iniziato il 9 agosto (giorno di arrivo in Italia), i servizi sulla Cina sono stati realizzati dalle redazioni esteri dei vari telegiornali, con il materiale di agenzia a disposizione della Rai, senza spese ulteriori.

Quanto alla richiesta circa la durata dell'incarico della inviata in Cina, la corrispondente rimarrà nella sede di Pechino fino a quando l'azienda lo riterrà opportuno.

Inoltre, si precisa che i conti e le questioni finanziarie della sede sono seguiti dal signor Hu Richa, che lavora con contratto con la Rai di Pechino da oltre 35 anni e che continua la sua regolare collaborazione pur essendo già in pensione.

Infine, a chiarimento dell'attività giornalistica svolta nella sede, occorre chiarire che per «servizio» si intende il pezzo scritto e montato per i telegiornali, i giornali radio, le rubriche, le trasmissioni di rete, le straordinarie e gli speciali; la diretta per telegiornali, programmi e straordinarie; il girato utilizzato e montato per le dirette, i lunghi reportage e le storie per gli approfondimenti e gli speciali.

Di seguito si descrive il contenuto editoriale di una giornata campione, che non tiene ovviamente conto dei collegamenti con le trasmissioni di rete Rai1 (Domenica in, TV7, Italia si, A sua immagine...), Rai 2 (Petrolio, Tg2 dossier...), Rai 3 (Chi l'ha visto, Che tempo che fa, Mezz'ora in più...), Radio 1 (Voci dal mondo, l'Italia in diretta, Inviato speciale...), né tiene conto dei numerosissimi speciali e delle straordinarie realizzati durante la crisi pandemica.

Giornata campione

gr1 ore 07:00 (servizio chiuso)

gr2 ore 07:30 (servizio chiuso)

gr1 ore 08:00 (servizio chiuso)
tg1 ore 08:00 (servizio montato)
rainews24 ore 11:30 (diretta)
tg3 ore 12:00 (diretta + immagini girate e montate)
gr1 ore 13 (servizio chiuso)
tg2 ore 13 (diretta + immagini montate+ servizio montato)
gr2 ore 13:30 (servizio chiuso)
rainews24 (servizio montato)
tg1 ore 13:30 (diretta + immagini montate + servizio montato)
gr3 ore 13:45 (servizio chiuso)
rainews24 ore 14 (diretta + servizio montato)
tg3 ore 14:20 (diretta + immagini)
tg1 ore 17:00 (diretta + immagini girate)
rai1 ore 18:00 (vita in diretta, diretta + immagini montate storia)
gr3 ore 18:45 (servizio chiuso)
tg3 ore 19:00 (diretta + immagini montate + servizio montato)
gr1 ore 19:00 (servizio chiuso)
gr2 ore 19:30 (servizio chiuso)
rainews24 (servizio montato)
tg1 ore 20:00 (diretta + immagini montate + servizio montato)
tg2 ore 20:30 (diretta + immagini montate + servizio montato)
rainews24 (servizio montato)
tg2post ore 21:05 (diretta)
rainews24 ore 22: (diretta)
rainews24 ore 22:30 (check point diretta + pezzo)
radio 1 ore 23:30 (tra poco in edicola, diretta telefonica)
gr1 ore 24:00 (pezzo chiuso)
tg3 linea notte ore 24:00 (diretta + immagini montate)

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

da alcuni giorni vengono trasmessi sui canali Rai, in particolare su Rai3, spot pubblicitari dei programmi della società di produzione televisiva «TvLoft», di proprietà della «Società Editoriale Il Fatto» che pubblica «Il Fatto quotidiano». «TvLoft» produce gran parte delle trasmissioni di prima serata dell'emittente tv «Nove», al numero 9 del digitale terrestre e diretta concorrente della Rai, in particolare di Rai3.

Tra le trasmissioni promosse nello spot «TvLoft» in onda sulle reti Rai ci sono i principali appuntamenti in onda in chiaro sul Nove, in diretta concorrenza con la Rai: «Accordi e disaccordi» di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, «La confessione» di Peter Gomez, «Opinionleader cercasi» con Selvaggia Lucarelli, di cui si vedono le immagini.

Nelle ultime settimane le reti Rai e la piattaforma streaming «Rai-play» hanno trasmesso in modo martellante spot delle nuove trasmissioni di «Prime Video», la piattaforma streaming di Amazon, altra diretta concorrente Rai sul web.

Sempre nelle ultime settimane diverse trasmissioni Rai hanno invitato e dato uno spazio davvero spropositato a protagonisti di trasmissioni della concorrenza (ad esempio Mara Maionchi e Fedez per il nuovo show di Amazon «Lol, chi ride è fuori», ma anche volti Mediaset), tanto che secondo notizie di stampa i vertici Rai avrebbero emanato una circolare vietando ai conduttori e agli ospiti di parlare di prodotti televisivi della concorrenza.

Il bilancio della Rai servizio pubblico è costituito per tre quarti dal canone dei cittadini. I ricavi dagli spot pubblicitari rappresentano solo una voce minoritaria di introiti. La Rai è anche sottoposta a stringenti tetti pubblicitari. Alla luce di questi elementi, appare evidente che la Rai abbia piena facoltà di decidere se accettare o meno un inserzionista con maggiore oculatezza rispetto alle emittenti commerciali, che invece fondano i propri introiti esclusivamente sugli incassi pubblicitari.

Si chiede di sapere:

se i vertici aziendali non trovino autolesionistico fare pubblicità sui canali Rai ad emittenti dirette concorrenti del servizio pubblico, come «TvLoft» della società editoriale del «Fatto quotidiano» che produce gran parte del palinsesto di prima serata del canale Nove e come «Prime Video» piattaforma streaming di Amazon in concorrenza con Raiplay;

se sia stata effettuata un'approfondita analisi costi-benefici di queste pubblicità in onda sui canali Rai, ad esempio sul rischio di perdita di ascolti di Rai3 verso il canale Nove: a fronte di un ridotto ricavo per gli spot, c'è il rischio che i telespettatori finiscano per preferire i prodotti della concorrenza, vista la visibilità e l'affermazione data proprio sui canali Rai ai prodotti di un'altra tv, con il rischio quindi di causare all'azienda un danno maggiore rispetto al ricavo pubblicitario previsto;

se gli spazi pubblicitari concessi alla società del «Fatto Quotidiano» e ad Amazon siano stati venduti a prezzo pieno oppure se sia stato applicato uno sconto, evenienza che sarebbe ancora più autolesionistica perché significherebbe fare un prezzo di favore ai propri concorrenti e quindi rimetterci due volte;

se la decisione di fare pubblicità sui canali Rai ad emittenti concorrenti, come «TvLoft» e Amazon, sia stata presa con il via libera dell'Amministratore delegato e del Consiglio di amministrazione, visto che si tratta di una scelta strategica che configura un vero e proprio favoritismo alla concorrenza.

(350/1702)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni di Rai Pubblicità.

In primo luogo, si ritiene opportuno fornire i dettagli delle campagne di pubblicità tabellare relative a «TV Loft» ed «Amazon Prime Video», sottolineando che alle relative pianificazioni sono state applicate le condizioni commerciali d'uso.

In dettaglio, per «Tv Loft» è stata pianificata una campagna di pubblicità tabellare televisiva su Rai 3 dall' 11 al 24 aprile 2021; mentre per «Amazon Prime Video» sono state pianificate più campagne di pubblicità tabellare con diverse creatività e su vari canali televisivi di Rai per il periodo dall'8 gennaio all'8 maggio 2021, nonché campagne su Rai Play dall'8 gennaio al 29 aprile 2021.

Poiché entrambe sono piattaforme on line che offrono servizi di media audiovisivi a pagamento, occorre richiamare quanto indicato dall'AG-COM che – nell'ambito dell'indagine volta all'individuazione dei mercati rilevanti nel settore dei servizi di media audiovisivi conclusa nel 2017 (cfr. allegato A alla delibera 41/17/CONS, punti 322 e 328) – ha ritenuto che i servizi di media audiovisivi in chiaro ed i servizi di media audiovisivi a pagamento costituiscono mercati distinti e che i servizi audiovisivi a pagamento on line presentano similitudini con la televisione a pagamento e alcuni caratteri di sostituibilità con la stessa.

In tale contesto, si rende necessario fare alcune riflessioni circa l'opportunità per la concessionaria Rai Pubblicità di accettare o meno la messa a disposizione di spazi pubblicitari in favore degli operatori che ne fanno richiesta.

Intanto, di prassi gli operatori economici si rivolgono a Rai Pubblicità per veicolare i loro messaggi pubblicitari sui mezzi Rai e le relative pianificazioni sono accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento e della linea editoriale di Rai.

Inoltre, è necessario tener presente che il Contratto di servizio vigente tra la Rai ed il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che i contratti di diffusione pubblicitaria vengano conclusi nel rispetto, tra l'altro, del principio di non discriminazione.

Infine, in passato si sono verificati alcuni casi relativi a operatori televisivi che – adducendo l'assenza di comprovate giustificazioni – si sono rivolti all'Antitrust a causa dell'impossibilità di accedere ai mezzi televisivi generalisti per poter diffondere le proprie comunicazioni commerciali.

CAPITANIO, CECCHETTI, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA ANDREA, DARA, DONINA, FERRARI, FORMENTINI, FRASSINI, GALLI, GOBBATO, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LORENZONI EVA, LUCCHINI, MAGGIONI, MICHELI, PAROLO, RAVETTO, RIBOLLA, SNIDER, TARANTINO, TOCCALINI, VOLPI, ZANELLA, ZOFFILI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, BOSSI SIMONE, CALDEROLI, CANDIANI, FAGGI, IWOBY, PELLEGRINI, PIROVANO, RIVOLTA, RICCARDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Nella punta del 19 aprile u.s., del programma «Report», è stata nuovamente offerta una falsa rappresentazione della realtà sanitaria della Regione Lombardia.

In primo luogo la trasmissione si è incentrata solamente su alcuni singoli problemi avvenuti nel mese di marzo 2021, senza minimamente accennare al fatto che oggi la Lombardia, con 2,5 milioni di cittadini vaccinati, è la prima regione per inoculazioni, avendo tra l'altro esaurito tutte le prenotazioni degli over 80 e iniziato quelle degli over 65, con un picco di 51.000 iniezioni giornaliere e strutture pronte per 100.000 somministrazioni.

L'altro gravissimo vulnus al servizio pubblico è il tradimento della fiducia dei telespettatori, a cui è stata offerta una rappresentazione non giornalistica ma politica della realtà, dando voce addirittura a 7 esponenti di sinistra, senza identificarli come tali e di fatto mascherandoli: in ordine vengono raccolte, senza contraddittorio, le opinioni dei consiglieri regionali PD Simone Astuti e Pietro Bussolati, i sindaci democratici Gianluca Galimberti (Cremona) ed Emilio Del Bono (Brescia), l'assessore del Comune di Crema, Attilio Galmozzi, quest'ultimo presentato addirittura al pubblico nelle vesti di medico senza qualificarlo anche come esponente del PD, il membro del Cda di Aria Mario Mazzoleni, nominato in Regione in quota opposizione, con tanto di ritratto di Che Guevara in sottofondo, senza trascurare l'ex europarlamentare di Rifondazione comunista Vittorio Agnoletto, oggi speaker di Radio Popolare. Appartenenze politiche che sono state volutamente celate ai telespettatori, tradendo la fiducia di chi paga il canone.

La trasmissione ha condotto nel 2021 sulla regione Lombardia ben 6 inchieste in 6 differenti puntate, tutte caratterizzate dall'assenza dei più elementari obblighi di pluralismo e ponendo legittimi dubbi sulla deontologia professionale, elementari obblighi che non possono certo limitarsi alla scusa delle interviste replicate: nell'ultima puntata del 19 aprile sarebbe, infatti, stato sufficiente citare i dati aggiornati del piano vaccini che vede Regione Lombardia prima a livello nazionale sia per numero di inoculazioni che per somministrazioni giornaliere. Di pessimo gusto, inoltre, l'uso ad personam della tv pubblica fatto dal conduttore Sigfrido Ranucci per ironizzare sulla richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dal governatore Attilio Fontana.

Quanto dianzi esposto conferma che il giornalismo di Report è, in questo e in altri casi, un giornalismo a tesi. L'inchiesta in questione ha totalmente stravolto la realtà dei fatti perché lo scopo del servizio non era fotografare la reale situazione del piano vaccini in Lombardia (e perché non in Toscana o in Emilia Romagna o in altre regioni?) ma fare da megafono alle posizioni politiche del PD, se non addirittura colpire il governatore Fontana reo di aver intentato una causa civile nei confronti della trasmissione.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti

e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Sul punto si evidenzia, ancora, che Report utilizza per la realizzazione dei servizi anche personale freelance o collaboratore di testate caratterizzate da una forte connotazione politica. Appare incredibile che con una dotazione organica di 13.000 dipendenti la società debba utilizzare giornalisti esterni. Sarebbe molto grave se gli investimenti della Rai fossero utilizzati per attività di lavoro promiscue con altre testate giornalistiche oltre a rappresentare un rischio di danno erariale.

Alla luce dei gravissimi fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) quali iniziative i vertici Rai intendano adottare al fine di evitare che episodi come quelli riportati in premessa si ripetano;

2) quale sia il rapporto contrattuale intercorrente tra la Rai e Report: in particolare se si tratti di una produzione interna o esterna e quale rapporto di lavoro intercorra con gli inviati del programma e quindi se esista o meno una clausola di esclusiva;

3) quanti siano i procedimenti civili con richieste risarcitorie per diffamazione presentati negli ultimi 5 anni oppure ancora in corso nei confronti della trasmissione Report, per quale ammontare e se vi siano state o meno condanne passate in giudicato negli ultimi dieci anni o qualunque altra forma di transazione. In caso affermativo, sapere quanti giudizi per il recupero delle somme anticipate dalla Rai per spese legali siano stati promossi negli ultimi dieci anni;

4) per quale motivo nel bilancio semestrale 2020 sia stato previsto un fondo rischi per controversie legali, pari a 61,7 milioni di euro;

5) se i vertici Rai non ritengano opportuno riferire sui fatti esposti in premessa presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

(355/1708)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.

In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che il servizio di Report «Aria Fritta» aveva la sola finalità di raccontare nei dettagli i dis-

servizi e i disagi che hanno caratterizzato la campagna vaccinale lombarda. L'inchiesta ha fatto una ricostruzione cronologica dei principali fatti di cronaca accaduti negli ultimi mesi in Lombardia e in particolare nelle ultime settimane, fatti che hanno portato al cambio dell'assessore al Welfare, dell'assessore alla Famiglia, del dg Welfare, alle dimissioni del Cda di Aria e all'adozione di due sistemi informativi per la prenotazione dei vaccini, il primo realizzato dalla società regionale Aria, costo preventivato 18,5 milioni di euro, il secondo gratuito e offerto da Poste Italiane. I casi raccontati, quindi, non sono «singoli problemi» accaduti a marzo, ma sono i fatti di cronaca che hanno fatto più scalpore sulla stampa locale e nazionale in questo periodo e che sono stati al centro di interventi e di prese di posizione da parte delle istituzioni.

Un esempio per tutti è il caso dell'hub della Fiera di Cremona, che nei giorni 20 e 21 marzo ha rischiato di restare semideserto a causa di un errore del sistema di prenotazione di Aria, che non ha convocato i cittadini per il vaccino nonostante fossero state già preparate centinaia di dosi. La vicenda è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 20 marzo la stessa Moratti ha scritto un tweet contro la società regionale Aria e il 22 marzo il presidente Fontana ha chiesto le dimissioni del cda di Aria nel corso di una conferenza stampa. A seguito di questa incresciosa situazione, la Regione Lombardia ha confermato di volere passare dal sistema di prenotazione di Aria a quello gratuito di Poste italiane.

Al fine di ricostruire in modo esaustivo e completo la vicenda di Cremona, sono stati intervistati i protagonisti di quei giorni: il medico e assessore di Crema Attilio Galmozzi, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il sindaco di San Bassano Giuseppe Papa, che ha portato i cittadini in fiera per il vaccino. Invece l'Asst di Cremona non ha rilasciato dichiarazioni e l'assessorato al Welfare della Moratti ha vietato di girare immagini all'interno dell'hub. L'unico ex consigliere di Aria che si è esposto pubblicamente contro la richiesta di dimissioni lanciata da Fontana è Mario Mazzoleni, che ha rilasciato interviste a diversi organi di stampa, a differenza degli altri ex membri del Cda, che hanno preferito tacere.

In tale quadro, al fine di fornire un'informazione completa ed esaustiva e per garantire il contraddittorio, Report ha cercato di coinvolgere tutti i principali attori politici e i manager legati alla campagna vaccinale lombarda ma – nella migliore delle ipotesi – ha ottenuto rifiuti formali al rilascio di interviste, mentre in molti casi non sono stati forniti neanche cenni di riscontro, seppur negativi.

In questa lunga lista di inutili tentativi di contatto si trovano

Letizia Moratti – assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia;

Attilio Fontana – presidente della Regione Lombardia;

Guido Bertolaso – consulente della regione Lombardia per la campagna vaccinale;

Pietro Foroni – assessore alla Protezione civile;
Giovanni Pavesi – dg Welfare;
Marco Trivelli – ex dg Welfare e oggi direttore generale Asst Brianza;
Davide Caparini – assessore al Bilancio della Lega;
Lorenzo Gubian – amministratore unico Aria spa, Asst di Cremona, Asst Brescia, Asst Spedali Civili di Brescia;
il portavoce dell'ex assessore al Welfare Giulio Gallera;
Francesco Ferri – ex presidente del cda di Aria;
Luigi Pellegrini – direttore centrale Operations di Aria spa;
Mario Landriscina – sindaco di Como;
Marco Ghitti – sindaco di Iseo.

Di conseguenza, l'unico contraddittorio possibile è stato quello con l'assessore leghista alla famiglia Alessandra Locatelli, la sola esponente politica della maggioranza a concedere un'intervista ufficiale.

In relazione a quanto sottolineato nell'interrogazione a proposito del partito di riferimento degli intervistati, è di tutta evidenza che nel corso della puntata il partito di appartenenza degli esponenti politici citati non è mai stato specificato nel sottopancia.

Si ritiene poi utile evidenziare che le interviste al medico Agostino Dossena, in passato consigliere comunale di Forza Italia, e ad Achille Farina, dentista di Brescia, ex capogruppo del Pdl in comune, dimostrano che di fronte ai disservizi, ai disagi e ai drammi causati dal Covid non vi è stata alcuna distinzione fra le forze politiche.

Rispetto ai dati, che cambiano di giorno in giorno, Report ha soltanto riportato l'annuncio fatto dallo stesso presidente Fontana in conferenza stampa il 12 aprile, quando ha annunciato che la regione Lombardia aveva raggiunto 2 milioni di somministrazioni.

Infine, per quanto riguarda la situazione degli over 80, l'inchiesta ha semplicemente raccontato come si è svolta la comunicazione utilizzata dalla Regione Lombardia. Di fronte ai disservizi causati da Aria, a fine marzo la Moratti ha promesso che tutti gli over 80 avrebbero ricevuto la prima dose entro l'11 aprile. Per riuscire a rispettare questa scadenza, la Regione ha quindi consentito agli over 80 di presentarsi direttamente nei centri vaccinali, anche se non erano stati convocati ufficialmente via sms. Questa scelta ha però portato nel weekend tra il 10 e l'11 aprile centinaia di anziani, per non dire migliaia, a fare lunghe file, anche sotto la pioggia, assembrati fuori dai centri vaccinali. E nonostante questa stretta finale, non tutti gli over 80 hanno ricevuto la prima dose entro l'11 aprile, come promesso. Lo stesso presidente Fontana, infatti, ha dovuto ammettere il 12 aprile in conferenza stampa che bisognava ancora finire le prime dosi degli over 80 allettati. Ma anche questo dato è parziale. Report ha, infatti, verificato che tra i 76.063 over 80, che alla data del 12 aprile non avevano ancora ricevuto la prima dose del vaccino, c'erano anche tanti anziani, non allettati, che si erano prenotati con Aria. Sulla vicenda degli over 80 non vaccinati entro l'11 aprile, ci sono stati

numerosi interventi anche da parte dell’Anci. Inoltre, un comunicato stampa di Lombardi civici europeisti del 21 aprile denunciava circa 15mila over 80 ancora da vaccinare a domicilio.

BERGESIO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.*

Da varie fonti di stampa risulta che, per la partecipazione alla puntata – quale ospite – al programma «La Canzone segreta» in onda su Rai1, la soubrette Belen Rodriguez abbia ricevuto un compenso assolutamente fuori mercato che, sempre secondo le fonti di stampa, dovrebbe ammontare a circa centomila euro. In un momento delicato per il nostro Paese, con una pandemia che ha messo in ginocchio l’economia, con tante famiglie, lavoratori, commercianti, imprenditori piagati dalla crisi, e in ultima analisi con una Rai dai conti in rosso, una cifra simile – se le voci dovessero essere confermate – rappresenterebbe una intollerabile leggerezza da parte del servizio pubblico e uno schiaffo ai cittadini che pagano il canone, anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative e che – sempre secondo fonti di stampa – avrebbe un esorbitante costo per singola puntata.

Alla luce di quanto dianzi esposto si chiede alla Società Concessionaria:

di conoscere l’esatto ammontare della somma ricevuta dalla sig.ra Belen Rodriguez per la partecipazione alla puntata del 9 aprile 2021, i compensi ricevuti dagli ospiti dell’intera stagione, nonché, a quanto ammonti il costo della trasmissione per singola puntata.

(357/1718)

GASPARRI. – *Al Presidente della RAI e all’Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

a quanto si apprende da organi di informazione, la soubrette Belen Rodriguez, ospite del programma di RaiUno «La Canzone segreta» il 9 aprile u.s., avrebbe percepito un cachet di circa 100 mila euro,

per sapere:

se quanto in premessa corrisponda al vero e se sì se non si intenda aprire una indagine interna trattandosi di un esborso rilevante.

(361/1725)

RISPOSTA. – *In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni di Rai 1.*

Si ritiene opportuno innanzi tutto evidenziare che il programma Canzone segreta è stato realizzato in regime di appalto parziale, in collabo-

razione con la società Blu Yazmine che, tra le attività a suo carico, aveva anche quelle della ricerca e della contrattualizzazione degli ospiti vip (senza esclusiva Rai) a cui realizzare la sorpresa, segmento centrale del concept della trasmissione di intrattenimento.

Per quanto riguarda il compenso riconosciuto alla signora Maria Belen Rodriguez, protagonista della puntata in onda il 9 aprile u.s., si sottolinea che si tratta di una cifra lontanissima da quanto vociferato, al di sotto di un quinto rispetto a quanto riportato dalla stampa.

PICCOLI NARDELLI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

i cittadini residenti nel comune di Cumiana (TO) hanno inviato numerose segnalazioni relativamente alla pessima ricezione delle frequenze Rai a causa di disturbi continui del segnale del digitale terrestre che a tutt'oggi ancora non consente loro di ricevere i canali Rai1, Rai2, Rai3 e RaiNews;

esasperati dal perdurare del grave disservizio i cittadini di Cumiana hanno depositato tre esposti presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Cumiana, rispettivamente in data 29 agosto 2018, in data 3 aprile 2019 e l'ultimo, pochi giorni fa, in data 12 aprile 2021, in cui lamentando l'impossibilità di fruire del servizio pubblico radiotelevisivo richiedevano un tempestivo intervento tecnico nella gestione e manutenzione del ripetitore Rai da cui dipende la ricezione del segnale digitale terrestre che insiste sul loro territorio;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale del territorio del comune di Cumiana per consentire ai cittadini di quest'area una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo.

(356/1717)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione Reti e Piattaforme.

La Rai ha recentemente ricevuto l'autorizzazione ministeriale per le attività di delocalizzazione previste per l'attuale MUX1 RAI da Cumiana a Cumiana Chiesa (con ricanalizzazione del canale 6 VHF al 22 UHF) e per l'attivazione anche degli impianti di MUX2-3-4.

Pertanto, sono state prontamente attivate – tramite Rai Way – tutte le operazioni propedeutiche per le attività di installazione e collaudo che garantiranno nel comune di Cumiana la copertura del segnale digitale dei MUX1-2-3-4 RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria
115ª Seduta

Presidenza del Presidente f.f.
GRASSO

indi del Presidente f.f.
VITALI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente *f.f.* GRASSO fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione di un collaboratore di giustizia

Precisa che l'audizione del signor Joefred Thomas Omoregie avverrà in regime di traduzione consecutiva e sarà condotta dall'onorevole Dara, coordinatore del V Comitato, coadiuvato dal consulente, dottor Fabrizio Lotito. Autorizza l'avvocato Luca Carnino, legale di fiducia del signor Omoregie, ad intervenire qualora lo ritenga opportuno per gli interessi del proprio assistito.

Il signor OMOREGIE risponde ai quesiti posti dai deputati DARA (*Lega*), Piera AIELLO (*Misto-CD*), ASCARI (*M5S*), PAOLINI (*Lega*) e CANTALAMESSA (*Lega*) e dal Presidente *f.f.* VITALI. Il contenuto delle dichiarazioni dell'auditò è parzialmente secretato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente *f.f.* VITALI annuncia la designazione della deputata Piera Aiello e del senatore Pietro Grasso quali relatori del documento concernente l'attività giudiziaria del magistrato Rosario Livatino e il suo apporto per l'effettività delle misure di prevenzione antimafia. Il documento sarà discusso in una seduta della prossima settimana alla quale prenderanno parte i magistrati Alfredo Mantovano e Antonio Tricoli in qualità di auditi.

Comunica infine che il resoconto del 27 novembre 1992 sarà trasmesso alla Commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana che ne ha richiesto copia, essendo stato acquisito l'assenso dei magistrati auditi nel corso di quella seduta.

La seduta termina alle ore 17,08.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 29 aprile, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, scelto tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, del Prof. Arturo Capasso, Ordinario di economia e gestione delle imprese e finanza aziendale alla Facoltà di scienze economiche e aziendali presso l'Università degli Studi del Sannio.

Il prof. Arturo Capasso ha prestato il prescritto giuramento giovedì 29 aprile 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Alessandra Sartore, in merito allo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, istitutiva del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandra SARTORE, *Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Daniele PESCO (*M5S*), Elio LANNUTTI (*MISTO*), i deputati Pierantonio ZANETTIN (*FI*), Felice Maurizio D'ETTORE (*FI*) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali risponde Alessandra SARTORE, *Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione consegnata dalla Sottosegretaria sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16,35 alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 4 maggio 2021

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, il professor Aldo Morrone, Direttore scientifico dell'IFO-IRCCS San Gallicano; il dottor Salvatore Polito e la dottoressa Claudia Messina del medesimo Istituto; la dottoressa Carmela Pace, Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus; il dottor Andrea Iacomini, Portavoce del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus; la dottoressa Chiara Curto e la dottoressa Marta Fiasco, Specialiste di Advocacy presso l'Ufficio di Presidenza/Relazioni Istituzionali del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-

zione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione del Direttore scientifico dell'IFO-IRCCS San Gallicano

Audizione della Presidente dell'UNICEF Italia

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione relativi alle mutilazioni genitali femminili.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni, il professor MORRONE e la dottoressa PACE.

Pone domande agli auditi la PRESIDENTE, alle quali rispondono nell'ordine il professor MORRONE e la dottoressa PACE.

La PRESIDENTE, ringraziando gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

